



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

Città Metropolitana Firenze



Prot Nr. 0629940/2015

30/11/2015

Cl. 010.02.01



Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Ufficio Trasporti e TPL

Via Ginori 10

50123 Firenze

Prato, 30 novembre 2015

Oggetto: Informazioni da fornire nell'ambito della procedura di gara del TPL nei lotti deboli in relazione al personale da trasferire al nuovo gestore, ai sensi dell'allegato A alla delibera n.49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti

Alla c.a. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

In riferimento alla Vs richiesta del 12/11/2015, e ad integrazione della comunicazione a Voi inviata dalla scrivente a mezzo pec in data 27/11/2015, trasmettiamo la documentazione relativa al personale da trasferire al nuovo gestore, ai sensi dell'Allegato A Delibera 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, allegando alla presente copia di tutti gli accordi di secondo livello attualmente in vigore.

Distinti saluti


CAP SOCIETA' COOPERATIVA

Il Legale Rappresentante

Rag. Giuseppe Gori

cap autolinee

Società coop. di lavoro a r.l.
50047 PRATO - Piazza Duomo, 18



1945



1985

REGOLAMENTO

AZIENDALE

a valere per il triennio

1984 - 1985 - 1986

PREMESSA

La C.A.P. è una Cooperativa di lavoro, il cui scopo sociale, stabilito con Statuto, è quello di assicurare un'equa retribuzione alle maestranze, nonché di fornire al pubblico servizi efficienti a costi economici.

Senza venir meno alla disciplina del Testo Unico 4-6-76 e successivi rinnovi, nella più completa unità di intenti,

tra

il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Aziendale,

e

il Consiglio Unitario Sindacale (C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.) C.A.P., è stato convenuto il presente

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

che il consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare anche ai sensi e agli effetti dell'art. 42 dello Statuto Sociale della Cooperativa

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è applicabile a tutto il personale della C.A.P., socio e non socio, soggetto alle norme dell'E.T. (R.D. 8-1-31 n. 148) e retribuito con il C.C.N.L. Testo Unico 4-6-76, rinnovato il 12-3-80 e il 17-6-82, nonché al personale dirigente e al personale delle agenzie viaggi in quanto compatibile con il loro stato giuridico.

Gli agenti già inquadrati nell'E.T. che vengano trasferiti alle agenzie viaggi o ad altri settori di attività aziendali, per le quali sono previste normative contrattuali proprie e diverse, conservano lo stato giuridico e il trattamento normativo ed economico di origine.

In qualunque momento tali agenti, sentite le Organizzazioni Sindacali, potranno essere riutilizzati tra il personale soggetto all'E.T. nelle mansioni in precedenza ricoperte o similari.

Art. 2 - ASSUNZIONI

Ciascun dipendente, all'atto dell'assunzione, dovrà essere sottoposto a visita medica ed attitudinale presso la struttura pubblica che effettua il servizio di medicina preventiva, per valutare le di lui condizioni fisiche e l'attitudine a ricoprire mansioni inerenti alla qualifica, in osservanza della circolare ministeriale 31-10-66 n. 64 e della circolare M.T. 20-2-84 n. 277 di protocollo, esplicativa del D.M. 28-1-81 n. 206.

In quanto compatibile con le norme di legge regolanti l'avviamento al lavoro, le occorrenze del servizio e lo status di Cooperativa di lavoro della Azienda, la C.A.P. è obbligata, in ogni caso di assunzione, a dare la precedenza ai figli dei soci, tenendo conto dell'ordine cronologico con cui questi hanno presentato domanda accompagnata da certificazione di ammissione al lavoro e di qualifica professionale e che, all'atto della assunzione, si impegnino, dopo la conferma in servizio e l'espletamento del periodo di prova, a divenire soci della Cooperativa.

Ancora in tema di assunzioni dopo i figli dei soci, la C.A.P. può privilegiare parenti e affini dei soci medesimi entro il 3° grado, secondo l'ordine cronologico delle domande suesposte e sempreché gli stessi abbiano previamente dichiarato la loro disponibilità a diventare soci della Cooperativa, seguendo le procedure sopra indicate.

Chi non risponde alla chiamata di assunzione, trascorsi 15 giorni, è radiato dalla graduatoria di preferenza. A coloro che non hanno risposto per giustificati e validi motivi, è data la possibilità di ripresentare domanda.

Nel rispetto di quanto disposto dall'allegato « A » al R.D. 8-1-31 n. 148, nonché di quanto disposto dall'art. 36 dello Statuto Sociale sui poteri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per le assunzioni del personale viaggiante e d'officina, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il numero, la qualifica ed il grado degli assumendi e nominerà una commissione d'esame composta da 6 membri, di cui 3 designati dal C.U.S. Aziendale.

Il Direttore procederà alle nomine, solo dopo che il Consiglio di Amministrazione avrà approvato l'esito dell'esame, che comunque rimarrà un atto interno e riservato a tutti gli effetti.

Ogni nuovo assunto dovrà essere dotato di una copia del presente Contratto Integrativo Aziendale dell'ordine di servizio, del R.D. 148/1931 e dello Statuto Sociale.

Art. 3 - ASSUNZIONE CONDUCENTI DI LINEA

Le domande di assunzione per la qualifica di conducente di linea potranno essere prese in esame se il richiedente avrà tutti i requisiti di legge (da 21 a 30 anni di età e il possesso del necessario certificato di abilitazione professionale).

In caso di concorso con la partecipazione di candidati esterni (non figli di soci) le prove attitudinali e selettive si svolgeranno due mesi dopo l'adozione della relativa delibera consiliare, con l'ammissione di tutte le domande pervenute fino a due giorni prima della data stabilita per le prove stesse.

La graduatoria degli idonei avrà la validità temporale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - DIVISA

Il personale in servizio sugli autobus, e, a giudizio della Direzione Aziendale, il personale prestante servizio anche in altra forma, dovrà portare l'apposita divisa ed il distintivo aziendale.

Art. 5 - IDONEITÀ FISICA

I lavoratori che vengano passati a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio debbono essere sottoposti a visita sanitaria per conoscere se abbiano la dovuta idoneità fisica, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 29 dell'allegato « A » al R.D. 8-1-31 n. 148, della C.M. 31-10-66 n. 64 e della circolare M.T. 20-2-84 n. 277 di protocollo, esplicativa del D.M. 28-1-81 n. 206.

Art. 6 - SECONDA OCCUPAZIONE

Assumendo servizio, il dipendente contrae l'obbligo di osservare tutti regolamenti, fra cui il presente, e gli ordini di servizio; contrae altresì l'obbligo di non esercitare attività in concorrenza con quelle svolte dalla Cooperativa.

Art. 7 - APPRENDISTATO

Rilevato che nel nostro settore di attività sull'apprendistato esistono solo disposizioni di ordine economico e tenuto conto delle leggi in materia, si è convenuto disciplinare azionalmente tale istituto in considerazione anche della particolare rilevanza che in una Cooperativa di lavoro esso assume per il conseguimento degli scopi propri del movimento cooperativistico.

È il caso di ricordare, a tal proposito, che lo Statuto della Cooperativa, all'art. 3, 2° comma, prescrive l'obbligo di attività a scopo mutualistico a favore dei soci. In cui bene si inquadra la precedenza da dare ai figli dei soci nelle assunzioni del personale, in quanto compatibile con l'ordinamento legislativo vigente.

Per gli apprendisti assunti prima del compimento del 17° anno, l'apprendistato non potrà essere inferiore a tre anni effettivi; per gli assunti fra il 17° e il 18° anno, l'apprendistato non potrà essere inferiore a due e mezzo effettivi; per gli assunti fra il 18° e il 19° anno, l'apprendistato non potrà essere inferiore a due anni effettivi.

L'apprendista che abbia frequentato con profitto una scuola tecnica professionale per la qualifica corrispondente a quella per la quale è assunto avrà diritto alla riduzione di un anno del periodo di apprendistato.

Al compimento dei periodi di cui sopra, gli apprendisti potranno chiedere di essere sottoposti ad un esame pratico e teorico e giudicati idonei da una commissione composta da tre rappresentanti della Direzione, tre rappresentanti del C.U.S. e dal capofficina.

Al compimento del 21° anno, comunque, l'apprendista, indipendentemente dall'esame di qualificazione, viene inquadrato fra il personale di ruolo - pianta stabile - con qualifica « operato », 9° livello.

Art. 8 - CAMBIAMENTO DI REPARTO

La mobilità tra il personale addetto al movimento e quello assegnato all'autofficina avviene nell'osservanza delle norme che seguono:

- 1°) possono chiedere di essere sottoposti a prova di esame tecnico-professionale e successivamente essere utilizzati fra il personale di guida, gli agenti di 9° e 8° livello impiegati in officina, che abbiano maturato, nel grado, 3 anni di servizio;
- 2°) il personale di 7° livello (operai specializzati e conducenti di linea) può chiedere il passaggio da un settore all'altro senza bisogno di maturare ulteriore anzianità di servizio. Sarà tuttavia indispensabile anche in questi casi il superamento della necessaria prova attitudinale;
- 3°) i trasferimenti avranno luogo in quanto vi siano vacanze o creazione di nuovi posti;
- 4°) agli agenti trasferiti, in questo ed in tutti gli altri casi, verrà assegnata la residenza di lavoro disponibile, tenuto conto della anzianità di servizio in ruolo;

Art. 9 - AVANZAMENTI

La progressione di carriera nell'Azienda è regolata come segue:

- 1) i posti nell'organico al 9° all'8° e al 7° livello non sono predeterminati, cioè il ruolo è aperto;
- 2) le assunzioni, come minimo, avvengono al 9° livello, dove confluiscono, al momento della qualificazione, anche gli apprendisti;
- 3) dopo tre anni di permanenza senza demerito nel 9° livello, gli agenti sono inquadrati nel livello 8°;
- 4) il passaggio al 7° livello, dall'8°, avviene per superamento di prova tecnico-pratica, che non potrà aver luogo prima che il lavoratore abbia trascorso per lo meno cinque anni nella qualifica di provenienza. Per maggiore chiarezza viene precisato che, nei casi di promozione a operaio specializzato, la prova pratica dovrà tendere a dimostrare l'acquisita completa specializzazione dei candidati sotto ogni profilo pratico e tecnico, e consistere in una o più dimostrazioni concernenti ogni aspetto particolare dell'attività del reparto di appartenenza.

--- per esempio, nel caso degli elettricisti, questi possono essere chiamati a dimostrare la loro preparazione tecnica e pratica sugli impianti elettrici, generatori, dinamo, motori di avviamento, radio, emettitrici e obliteratrici di biglietti, etc.

--- nel caso di meccanici, questi possono essere chiamati a dimostrare la loro competenza tecnica e pratica sui motori diesel, cambi, differenziali, frizioni, freni, sospensioni, organi di direzione etc.

— nel caso di carrozzieri, questi possono essere chiamati a dimostrare la acquisita competenza tecnica e pratica per ogni lavoro di battitura letimera, saldatura, stuccatura, verniciatura etc.;

— nel caso degli altri lavoratori che chiedono lo stesso trattamento, la dimostrazione dell'acquisita professionalità dovrà essere sempre accertata mediante prova pratica e tecnica nelle materie proprie della qualifica e livello richiesti;

5) possono accedere alla qualifica di capo operai, mediante prova selettiva o attitudinale gli operai specializzati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica di provenienza oppure abbiano accumulato almeno dieci anni di anzianità effettiva presso il reparto aziendale officina;

6) il capo tecnico (V. capo officina) viene selezionato fra i capi operai, mediante concorso interno per titoli ed esami. Condizione comune ai punti 5 e 6 è la vacanza del posto.

Le prove occorrenti, in ogni caso, dovranno essere predisposte, seguite e valutate da una apposita commissione d'esame paritetica, formata cioè dallo stesso numero di rappresentanti, anche se non tutti appartenenti alla C.A.P., della Direzione e del C.U.S.; le prove potranno essere svolte in ambienti di lavoro anche diversi da quelli della Cooperativa.

La valutazione di più prove, tenuto conto che la più scadente dovrà raggiungere la sufficienza, darà origine ad un indice medio.

In caso di non raggiunta idoneità di avanzamento, il candidato non potrà essere sottoposto a nuova prova prima che siano trascorsi almeno due anni dallo svolgimento della precedente prova negativa.

Art. 10 - IDONEITA

Si stabilisce il comune impegno nella ricerca dei posti di lavoro per coloro che non risultassero più idonei a svolgere le mansioni assegnate, per motivi di inabilità riconosciuti nei modi di legge.

Si conviene sul proposito di risolvere nel migliore dei modi possibili, secondo lo spirito della cooperazione e della solidarietà, il problema del personale C.A.P. che si trovasse nella malaugurata condizione di inabilità, riconosciuta ai sensi di legge, alla qualifica rivestita; viene, cioè, preso solenne impegno che tutti gli inabili C.A.P., qualora non ritengano di accettare il pensionamento e abbiano una anzianità contributiva inferiore a 30 anni, siano sistemati in occupazioni adatte alle residue capacità di lavoro compatibili con il prestigio personale, senza pregiudizio per la retribuzione di fatto acquisita.

In pratica, qualora esistano contrasti tra le parti, i casi di comprovata inabilità saranno approfonditi e risolti collegialmente dalla Commissione Consiliare e dal C.U.S., alla presenza della persona interessata.

Art. 11 - ORGANICO

A richiesta della Direzione o del C.U.S. si farà luogo a tutti gli incontri ritenuti necessari per la determinazione dell'organico nei vari comparti dell'Azienda.

Per lo meno una di tali riunioni è comunque obbligatoria quando vengono adottati i turni di servizio a valere nel periodo scolastico.
In occasione di tali riunioni sarà predisposto dalla Direzione un quadro completo dei turni di lavoro e del personale disponibile.

Qualora emergano necessità acciarate di altri agenti, verranno stabilite le modalità ed i tempi di assunzione, evitando, salvo casi speciali, rapporti a tempo determinato.

Art. 12 - RIPOSI

Si potrà concedere un numero di riposi superiore a quello maturato fino al limite di dieci.

Eventuali eccedenze dovranno essere recuperate mediante ritenute sullo stipendio da effettuare nel mese di marzo di ogni anno.

I giorni di permesso, anzitutto dovranno essere concessi in godimento di eventuali riposi non usufruiti, poi in conto ferie.

Qualora i riposi da usufruire si siano accumulati consistentemente, perché non richiesti, la Direzione Aziendale o l'Ufficio Movimento potranno disporre il godimento degli stessi in un tempo ragionevole, d'accordo con gli interessati.

Art. 13 - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

I riposi delle festività infrasettimanali, quantunque non legalmente obbligatorio, saranno goduti.

Qualora, per esigenze di riequilibrio, ci si accorgesse della opportunità di procedere al pagamento di una o più o tutte le suddette festività, la Direzione Aziendale procederà di conseguenza, in qualsiasi periodo dell'anno ciò si verificasse.

Tale accorgimento ha lo scopo di mantenere una indispensabile elasticità nella concessione dei riposi e delle ferie, per assegnare gli uni e le altre il più possibile secondo le esigenze dei lavoratori interessati.

A tal proposito si conferma che il pagamento delle suddette giornate di riposo potrà avvenire in qualunque periodo di paga, indipendentemente dal ricadere di festività nello stesso periodo, in ogni caso con la corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro festivo.

Tale esigenza di riequilibrio si verifica di preferenza tra il personale viaggiante e pertanto dalla suddetta regolamentazione sono da escludere quei comparti della Cooperativa che normalmente riposano nei giorni festivi.

Art. 14 - FESTIVITÀ SOPPRESSE

Atteso il disposto della legge 5-3-77 n. 54 e nello spirito dell'accordo interconfederale 27-1-79, Direzione Aziendale e C.U.S. stabiliscono di corrispondere a tutti i lavoratori della C.A.P., una quota giornaliera della retribuzione normale, senza maggiorazioni, di importo pari a quello dovuto nelle giornate di ferie, per ciascuna delle sette giornate acquisite alla produzione, qui di seguito elencate:

6 gennaio	- Epifania
19 marzo	- S. Giuseppe
	- Ascensione
	- Corpus Domini
2 giugno	- Festa della Repubblica
29 giugno	- S. Pietro e S. Paolo
4 novembre	- Festa delle FF.AA.

Senza pregiudizio per il giorno della settimana in cui cadono.

A richiesta dell'interessato, che dovrà farne domanda in Direzione entro gennaio di ogni anno, le festività sopresse potranno essere tutte o in parte utilizzate come giornate di riposo.

Il relativo conguaglio salariale avverrà nel mese di dicembre.

Art. 15 - AGENTE UNICO

Il servizio di linea ad agente unico sarà attuato come segue:

- a) La vendita dei biglietti e degli abbonamenti avverrà normalmente a terra, tramite i recapiti, che saranno istituiti nel maggior numero possibile, e presso tutte le agenzie della C.A.P.
- b) Per la presa in consegna di pacchi, effetti postali, giornali, eccetera, occorrendo, si provvederà con apposito servizio a Firenze e a Prato, svolto da personale « ad hoc »; qualora la consegna di tali effetti presenti difficoltà di attuazione, il problema sarà visto caso per caso dal C.U.S. e dalla Direzione della C.A.P., o per rimuovere gli ostacoli insorti, oppure, ove questo non sia possibile, anche per rinunciare a quella attività.
- c) L'autista agente unico, ove occorra, sarà fornito di biglietti da rilasciare ai viaggiatori che ne fossero sprovvisti.
- d) Qualora si riscontrino impedimenti tecnici per l'esecuzione di manovre con l'autobus al capilinea o alle fermate principali, specie in condizioni di tempo e di orario difficili, il C.U.S. e la Direzione Aziendale esamineranno insieme tali problemi e concorderanno il da farsi per ottenere dalle autorità competenti interventi appropriati, che, ove non siano concessi, potranno comportare la modifica del servizio.
- e) Per la pulizia ordinaria degli automezzi, si conferma che questa compete agli autisti consegnatari sino a chè, con la costituzione di eventuali squadre di pulitori, non sia provveduto diversamente. Tali operazioni di pulizia dovranno essere agevolate con tutti gli accorgimenti tecnici e con la adozione dei macchinari e dei materiali che consentano di raggiungere risultati soddisfacenti col minimo di energia e di tempo.

Art. 16 - AUTOFFICINA

Al fine di raggiungere il massimo livello di sicurezza antinfortunistica ed igiene del lavoro, si concorda che, in qualunque momento siano disponibili tecnologie più avanzate, il C.U.S. avrà facoltà di proporre l'adozione.

A tale scopo può essere convocata una commissione paritetica composta da tre rappresentanti sindacali e tre rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - ASSISTENZA INTERNA

Il C.U.S. e la Direzione Aziendale concordano di applicare lo Statuto della Cassa Assistenza Interna riportato in calce al presente Regolamento.

Art. 18 - MEDICINA PREVENTIVA

La Cooperativa assicura, convenzionandosi con apposite strutture, periodiche visite mediche al personale e verifiche tecniche agli ambienti di lavoro, con lo scopo di prevenire possibili malattie professionali.

La struttura sanitaria dovrà comunicare, in via riservata, agli interessati, gli esiti delle visite mediche e alla Direzione Aziendale e al C.U.S., quadri statistici generali sulla morbidità riscontrata.

Qualora si rendesse necessario intervenire sulle condizioni di impiego del personale, i provvedimenti da adottare saranno stabiliti fra i rappresentanti della C.A.P. e del C.U.S.

Il presente servizio è reso gratuitamente dalla Cooperativa.

Art. 19 - INTERVENTI SUL TRAFFICO

La C.A.P. e il C.U.S., in unità di intenti, si adopereranno nei modi e con le forme consentite affinché, nell'ambito del piano di ristrutturazione del traffico cittadino, l'Amministrazione comunale di Prato e le Amministrazioni degli altri centri urbani serviti, pongano in atto ogni provvedimento di viabilità per il miglioramento della circolazione del mezzo pubblico.

Particolare attenzione, quale provvedimento realizzabile con immediatezza, dovrà essere rivolta dal Comune di Prato alla istituzione di percorsi preferenziali, mediante corsie e strade riservate, nonché alla costruzione di piazzole adibite alle soste e alle fermate degli autobus.

Tali provvedimenti, oltre ad elevare la qualità e la snellezza del servizio, sono intesi anche quali necessari miglioramenti delle condizioni di lavoro del personale di guida.

Art. 20 - ADDEBITI PER SINISTRI

Si conviene di procedere come segue:

- addebito in percentuale fissa, 2%, con un minimo di lire 6.000, del danno complessivo reale derivato all'Azienda, fermo macchina incluso; quando l'incidente stradale sia imputabile alla responsabilità dell'autista;
- adozione, in quanto applicabili, dei provvedimenti disciplinari previsti da R.D. 148/31, tenuto conto delle aggravanti, delle attenuanti e dello stato giuridico dell'interessato, da applicare con l'intervento del capo servizio fino alla multa, del Direttore negli altri casi.

Art. 21 - PERMESSI SINDACALI

Alle Organizzazioni Sindacali (C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.), per l'espletamento del loro mandato, la C.A.P. concede tutti i permessi retribuiti che vengano giustificatamente richiesti con almeno 48 ore di anticipo dai responsabili sindacali competenti.

Art. 22 - INTEGRAZIONI SALARIALI AZIENDALI

Fanno parte della retribuzione, con caratteristiche proprie, le seguenti indennità:

a) - **Competenze accessorie unificate**, che vengono corrisposte in cifra fissa e determinata, per 14 mensilità l'anno, a tutti gli agenti come appresso:

Livello	Lire
1	136.668
2	133.310
3	123.351
4	109.695
5	100.022
6	90.132
7	84.924
8	82.703
9	83.088

Esse comprendono quanto stabilito dal T.U. 4-6-78, art. 11; concorrono a formare il T.F.R. e sono pensionabili.

b) - **Indennità di presenza**,

ex :

- indennità di presenza (per tutti),
 - aggiornamento professionale (amministrativi),
 - trasporto pacchi e posta (personale viaggiante),
 - indennità di funzione (addetti officina),
 - indennità agente unico (conducenti di linea),
 - indennità vestiario (addetti officina),
 - indennità maneggio denaro (addetti agenzie principali PO-FI),
 - indennità perequativa (addetti agenzie viaggi e passeggeri, verificatori, controllori, centralinisti, amministrativi, ausiliari di agenzia a al movimento),
 - indennità di turno (personale viaggiante, ex accordo 21-5-81).
- « L'indennità di presenza » che raccoglie ed unifica tutte quelle sopra citate, spetta agli agenti di ruolo, a prescindere dai livelli retributivi, per ogni giorno di servizio, congedo ordinario, donazione di sangue e permesso sindacale, nella misura seguente::
- periodo 1-4-84/30-6-85 L. 7.800
 - periodo 1-7-85/31-12-86 L. 8.500

Tale indennità:

- 1) non spetta agli assenti per malattia, infortunio, congedo straordinario, aspettativa e sospensione;
- 2) non si computa nelle mensilità eccedenti la dodicesima, nella paga oraria, nelle competenze di fine lavoro;
- 3) è pensionabile ai sensi della legge 29-10-71 n. 889, art. 5, punto d);
- 4) viene ridotta al 50% per gli apprendisti.

c) - Lavoro notturno

Include le prestazioni rese fra le 22 e le 5 antimeridiane ed è compensato con una maggiorazione del 20% (30% se non c'è l'avvicendamento del turno) della quota oraria normale.
Detta maggiorazione è cumulabile con quelle del lavoro straordinario feriale e festivo.

d) - Inoperosità

Interessa il personale viaggiante e riguarda il tempo trascorso inoperoso fuori della località di residenza.

Nella circostanza, quando il periodo non è già conteggiato ai fini del superonastro, sono riconosciute:
lire sei per minuto, dal 1-4-84 al 30-6-85;
lire otto per minuto, dal 1-7-85 al 31-12-86.

e) - Concorso pasto

È stabilito in lire 2.750 nel periodo 1-4-84/30-6-85 e in lire 3.000 dall'1-7-85 al 31-12-86. Esso ricorre tutte le volte che fra le 11,30 e le 14,30 o fra le 19,00 e le 22,00, compresi i tempi accessori, la sosta concessa per la consumazione del pasto, in residenza oppure fuori residenza, sia inferiore a 60 minuti.
Fanno eccezione i turni di lavoro che cessano entro le ore 14,00 a/o le ore 21,00.

f) - Superonastro

Ai conducenti di linea spettano, per ogni minuto di presenza dopo la decima ora,

lire 15 dall'1-4-84 al 30-6-85 e

lire 20 dall'1-7-85 al 31-12-86;

trascorse undici ore e trenta tale indennità è stabilita in

lire 25 per minuto dall'1-4-84 al 30-6-85 e in

lire 30 per minuto dall'1-7-85 al 31-12-86.

g) - Pulizia e accudienza macchina

A questo titolo è corrisposta la somma di lire 2.200 dal 1-4-84 al 30-6-85 e lire 3.000 dal 1-7-85 al 31-12-86 ai conducenti che svolgono turni unici in linea o a noleggio, con l'obbligo delle corrispondenti prestazioni, e la somma di

lire 1.000 dall'1-4-84 al 30-6-85 e

lire 1.500 dall'1-7-85 al 31-12-86

per giorno feriate ai conducenti che svolgono tale funzione in turni avvicendati sulla stessa macchina.

h) - Trasferimenti

Al personale impiegato fuori della residenza abituale spetta, oltre il concorso pasto con i criteri di cui alla lettera « e » e in riferimento alla posizione individuale, non dell'agente che sostituisce, la somma di lire 400-Km. nel periodo 1-4-84/30-6-85 e di lire 450-Km. nel periodo 1-7-85/31-12-86.

i) - Indennità chiamata

Ogniqualvolta gli addetti all'autofficina, di livello compreso fra il 9° ed il 5°, sono chiamati in servizio per fornire prestazioni, la cui durata non si saldi con l'orario normale di lavoro, né al mattino né al pomeriggio, riceveranno la cosiddetta « indennità di chiamata » stabilita per l'intero periodo di validità del presente Regolamento in lire 12.000.

l) - Indennità ex accordo 21-5-81

Al personale impiegato nei giorni festivi, inclusi quelli infrasettimanali non acquisiti alla produzione, compete la indennità, ex accordo sindacale nazionale 21-5-81, determinata in lire 6.500 per ogni giornata di effettiva prestazione.

Tale importo non viene corrisposto nei casi di mancato riposo. Esso non fa parte della retribuzione normale e pertanto non sarà considerato utile agli effetti di alcuno istituto contrattuale, nazionale o aziendale, quindi neanche ai fini del T.F.R. e delle mensilità agiuntive.

m) - Anticipazioni sul T.F.R.

Sono ammessi a riscuotere la indennità di liquidazione, fino al 70% del maturato alla data della domanda:

- a) i soci che si trovano a non meno di cinque anni dal limite di età per il trattamento di quiescenza;
- b) i soci con trenta anni di servizio, compreso quello svolto in aziende dalle quali la Cooperativa abbia rilevato autolinee, riunificato in una sola gestione previdenziale, talché dopo cinque anni sorga in entrambi i casi sono richiesti almeno dieci anni di anzianità sociale.

Art. 23 - SETTIMANA CORTA

Per il personale amministrativo l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni.

Eventuali prestazioni lavorative svolte nei giorni di sabato, a richiesta dell'interessato, possono essere conguagliate con riposi compensativi.

Art. 24 - TEMPI ACCESSORI

All'inizio di ogni turno viaggiante è concesso un tempo di pre di 10' comprensivo dell'eventuale spostamento del veicolo dalla rimessa; è previsto un tempo di post pari a 10' per il personale con sede Prato quando occorre recuperare il veicolo in officina e per il personale che effettua le corse sull'autolinea PRATO-FIRENZE; in tutti gli altri casi, compresi i turni montanti e smontanti alle corse in transito, il tempo normale di pre e post è pari a 5'.

I tempi non superiori a 30' fra una corsa e l'altra, compresi quelli di pre e post, saranno retribuiti interamente come lavoro a tutti gli effetti, ancorché non vi sia altro da fare che presenziare al veicolo.

Nelle corse fuori servizio i tempi accessori sono assorbiti dalla percorrenza ufficiale, a condizione che questa non sia inferiore a 15'.

Art. 25 - FERIE

Il godimento delle ferie è obbligatorio; la loro assegnazione sarà decisa di comune accordo fra la Direzione e gli interessati, tenuto conto delle esigenze del servizio e del lavoratore.

Art. 26 - CORREDO

In un biennio, al personale viaggiante, competono i seguenti capi di vestiario:

Cravatte - gratis, in numero pari a quello delle camicie a manica lunga, con un massimo di quattro.

Pantaloni - due paia estivi e due paia invernali, con pagamento al 30%.

Giacche - una estiva e una invernale, con pagamento al 30%.

Camicie - cinque, con pagamento al 30%. In sostituzione delle camicie possono essere prelevate maglie a collo alto, piccolo, collo a « V », in ogni caso il numero dei capi, nel periodo contemplato, non potrà superare le cinque unità.

Giacche a vento - una ogni cinque anni, gratuitamente. La distribuzione della giacca a vento è estesa a tutto il personale dell'Azienda con la stessa cadenza quinquennale.

Inoltre è dato prelevare gratuitamente quattro tute l'anno agli addetti d'officina ed una ogni due anni ai conducenti di linea.

Al personale dell'officina verranno altresì fornite, gratuitamente, due paia di calzature di sicurezza ogni quattro anni.

Art. 27 - FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI LAVORO

Gli ordini di servizio generali, estivi e invernali, verranno elaborati fra il Capo Servizio e un rappresentante del C.U.S., assistiti dal Direttore d'esercizio.

Gli schemi così preparati saranno sottoposti, per la definitiva approvazione, ad una Commissione Turni composta da due rappresentanti del Consiglio Unitario Sindacale, il Capo Servizio, il Capo Movimento ed il Direttore d'esercizio.

Tale esame collegiale definitivo dovrà avvenire almeno 8 giorni prima della data di messa in atto dei turni stessi e i turni approvati, dopo essere stati firmati negli originali, dovranno essere inviati in copia agli agenti interessati tre giorni prima della loro messa in atto.

Per tutte le altre variazioni minori, per le quali sarà necessario intervenire nel corso della stagione, si procederà ad una elaborazione concordata tra il Capo Servizio e i rappresentanti del C.U.S., previa approvazione del Direttore, il quale avrà facoltà di disporre autonomamente per ogni esigenza straordinaria ed improvvisa che, ove diventi stabile, dovrà essere riesaminata successivamente dall'apposita Commissione entro tre giorni.

Tale Commissione turni sarà altresì competente per i problemi relativi alle percentenze.

Art. 28 - TRASFERTE DEGLI AUTONOLEGGI

Si ritiene utile, ad ogni buon conto, precisare che l'interesse che i rappresentanti del personale devono tutelare partecipando alla formazione e alla messa in atto dei turni di lavoro del personale viaggiante, è costituito dalla esigenza di controllare la più corretta applicazione dei tempi di percorrenza, dei tempi pre e post o comunque accessori, delle norme che regolano la corresponsione delle varie indennità direttamente connesse ai turni, quali la concessione dei concorsi pasto, della indennità di supero nastro, notturna, di inoperosità, nonché per seguire l'obiettivo di una sempre migliore umanizzazione dei turni di lavoro.

Posto tali premesse, si ritiene opportuno indicare i criteri che debbono presiedere alla formazione dei turni di lavoro.

Posto che il turno di lavoro è fissato ordinariamente in ore 6,40, è consentita l'effettuazione di turni comportanti sino a 30' di eccedenza giornaliera.

I turni che eccedono le ore 7,10 saranno considerati casi limite e la Commissione turni si impegnerà a riportarli nel maggior numero possibile entro i termini indicati.

I ritardi alla fine del turno superiore a 10, dovuti a causa di forza maggiore, saranno verbalizzati e considerati nella retribuzione.

Per l'assegnazione dei turni di lavoro di nuova istituzione, la Commissione turni, su richiesta degli interessati, terrà conto di coloro i quali da più tempo risiedono in zona.

Circa l'applicazione dei cambi sarà competente l'apposita Commissione turni a stabilirne l'applicabilità, la durata e le varie modalità.

a) Indennità base

— Assenza fra 4 e 7 ore, L. 12.600 se il periodo considerato include oltre due delle tre ore degli intervalli giornalieri riservati alla consumazione dei pasti.

— Assenza oltre le 7 ore, L. 12.600;

— Assenza da 8 a 12 ore, L. 12.600 + 1 quota oraria;

— Assenza da 13 a 14 ore, L. 15.200 + 2 quote orarie;

— Assenza da 15 a 18 ore, L. 25.000 + 2 quote orarie;

— Assenza da 19 a 21 ore, L. 27.600 + 3 quote orarie;

— Assenza da 22 a 24 ore, L. 37.500 + 3 quote orarie.

Le quote orarie sono maggiorate del 25%.

I servizi di noteggio che si completano entro 7 ore e che non danno diritto neppure al terzo della quota di trasferta, sono retribuiti, in aggiunta al normale trattamento economico, in quanto applicabili, con le maggiorazioni del lavoro notturno calcolate ai sensi dell'art. 22/C del presente Accordo.

b) Assenze di più giorni in Italia o all'Estero

— Indennità forfettaria di L. 40.000 al giorno, calcolata sui giorni di assenza.

c) Competenze sul chilometraggio

- da 400 a 500 Km. L. 30 a chilometro
- da 500 a 600 Km. L. 50 a chilometro
- da 600 a 700 Km. L. 65 a chilometro
- da 700 in poi L. 80 a chilometro

Qualora il servizio venga effettuato con due conducenti, a ciascuno di loro sarà applicata la suddetta tabella sulla metà del chilometraggio complessivo percorso.

d) Giri notturni di città

Per gite di più giorni, qualora siano effettuati giri città o escursioni dopo le ore 20, sarà pagato un compenso forfettario di L. 20.000.

e) Compenso pulizia macchina

Sia per gite di uno o più giorni sarà corrisposta la cifra di L. 2.200 al giorno direttamente sullo stipendio mensile.

Dall'1-7-85 al 31-12-86, le competenze di cui sopra assumeranno questi valori:

a) - fermo il resto, la indennità base è elevata rispettivamente a L. 13.500, 16.000, 26.500, 29.000 e 40.000;

b) - L. 43.000;

c) - fermo il resto, le competenze sul chilometraggio, passano rispettivamente a lire 35, 55, 70, 90;

d) - L. 22.000;

e) - L. 3.000.

--- Nota a verbale

Eventuali aumenti retributivi che intervenissero per accordi collettivi locali e nazionali, durante la vigenza del presente Regolamento, saranno assorbiti dai maggiori compensi aziendali, fino alla concorrenza dei medesimi.

Art. 29 - CAP-EXPRESS

Ai soci assunti nelle agenzie di viaggi, attualmente in servizio, sarà corrisposta una indennità di presenza pari a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo dall'1-4-84 al 30-6-85 ed a lire 4.000 dall'1-7-85 al 31-12-86.

Art. 30 - CONGUAGLIO, SALARIALE

Quali competenze arretrate, riferite al mese di marzo 1984, ogni lavoratore della Cooperativa percepirà la somma di lire 60.000.

Art. 31 - AGGIORNAMENTI

Sono abrogati tutti gli accordi intervenuti fra la C.A.P. ed il C.U.S. dall'1-1-82 ad oggi, in ordine agli istituti normativi e salariali contenuti nel presente Contratto Integrativo Aziendale - Testo Unico.

STATUTO DELLA CASSA ASSISTENZA INTERNA

Art. 1

E' istituita, fra gli agenti della C.A.P. Autolinee, con sede in Prato, Piazza Duomo n. 18, la CASSA ASSISTENZA INTERNA.

Art. 2

La C.A.I. - C.A.P. è diretta e amministrata da una Commissione composta da 6 membri di estrazione aziendale, nominati, 3 dal Sindacato e 3 dal Consiglio di Amministrazione. Alla Presidenza della Commissione si alternano annualmente i rappresentanti aziendali e quelli sindacali. Il Segretario è nominato dal Presidente, sentiti gli altri componenti l'Organo Amministrativo. La Commissione delibera a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente vale per due. Le adunanze della Commissione Amministratrice sono valide quando vi partecipano almeno 4 dei suoi membri, fra i quali il Presidente.

Art. 3

L'incarico di commissario amministrativo deve essere accettato ed è prestato a titolo gratuito. In caso di rinuncia o dimissioni di un membro, la sostituzione del medesimo avviene ad opera dell'Organismo Aziendale che l'ha nominato.

Art. 4

L'iscrizione alla C.A.I. implica la conoscenza e l'accettazione dello Statuto.

Art. 5

PRESTAZIONI :

- a) vigente il regime delle ex Casse di Soccorso, agli agenti in aspettativa per motivi di salute o per infortunio sono corrisposte 500.000 oppure 300.000 lire mensili nei casi di stipendio ridotto a 50 oppure 66 centesimi;
- b) le spese sanitarie, per la parte eccedente l'importo di lire 1.000.000 nell'anno solare e con esclusione di tutte le forme di protesti, sono rimborsate nella misura del 40%, col limite massimo di L. 5.000.000. La presente forma di assistenza è estesa ai figli celibi e nubili convalescenti e al coniuge non legalmente separato degli iscritti;
- c) trascorsi, nell'anno solare, 30 giorni in stato di malattia senza corresponsione dello stipendio, agli apprendisti sono riconosciute lire 25.000

Art. 32 - DECORRENZA E VALIDITA

Il presente Regolamento vale dal 1° marzo 1984 al 31 dicembre 1986 e si intende prorogato di un anno se non disdetto formalmente almeno sei mesi prima della scadenza.

Prato, 2 maggio 1984
8 febbraio 1985

Letto approvato e sottoscritto

— Il Consiglio di Amministrazione

— Presidente

— Vice Presidente

— Direttore

— Commissario Consigliere

— Commissario Consigliere

— Commissario Consigliere

— Il Consiglio Unitario Aziendale CISL - CGIL - UIL

— Delegato (CISL)

— Delegato (CISL)

— Delegato (CGIL)

— Delegato (CGIL)

— Delegato (UIL)

- per ogni ulteriore giorno di congedo sanitario non retribuito, anche se le assenze, nel periodo di osservazione, sono discontinue;
- d) gli agenti posti in quiescenza per invalidità saranno risarciti nella misura di lire 500.000 per anno intero mancante al raggiungimento della normale età pensionabile, col limite di lire 5.000.000;
 - e) in caso di morte naturale dell'iscritto in costanza di rapporto di lavoro, agli eredi legittimi o testamentari saranno versate lire 10 milioni. Finché assicurata dalla Cooperativa, la invalidità permanente professionale e non, è esclusa da ogni forma di indennizzo;
 - f) alla Commissione Amministratrice è riconosciuto la facoltà di trattare autonomamente gli eventi familiari di ordine assistenziale qui non considerati e capaci di incidere sull'equilibrio finanziario delle famiglie.

Art. 6

Le prestazioni previste dallo Statuto sono fra loro cumulabili e vengono riconosciute a richiesta degli interessati.

Art. 7

Le prestazioni della Cassa vengono erogate dal 1° gennaio 1984, fatta eccezione per gli agenti in aspettativa, la cui specifica indennità è riconosciuta dal 1° luglio 1983.

Art. 8

Per il proprio funzionamento la Cassa potrà contare, oltre che sulla somma, al 5 dicembre 1984 di lire 11.265.790 in precedenza accantonate, su un contributo di lire 6.000 mensili per agente, di cui metà è a carico degli iscritti e metà dell'Azienda. La quota degli iscritti viene versata mediante ritenuta sullo stipendio.

Art. 9

Gli aggiornamenti del presente Statuto avverranno ad ogni rinnovo del C.C.N.L. di categoria.

Art. 10

In caso di scioglimento della C.A.I., a fine gestione l'avanzo sarà rimborsato ai contribuenti allora in servizio, mentre l'eventuale disavanzo graverà sui finanziatori in rapporto alla contribuzione.

Concordato e sottoscritto - C.A.P. Autolinee
C.U.S. della C.A.P.

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 27 FEBBRAIO 2001

In data 27 febbraio 2001, presso la sede aziendale in Prato piazza Duomo 18, tra:

- la C.A.P., rappresentata dal suo direttore dott. Alberto Banci, coadiuvato dal Capo servizio personale dott.ssa Giuliana Stolfi e dal Capo servizio trasporti ing. Massimiliano Palloni, e dai componenti la commissione consiliare del personale, sig.ri Moreno Fusi, Carlo Ciampi e Renzo Cellini
- le organizzazioni sindacali aziendali CGIL e CISL, rispettivamente rappresentate dai sig.ri Giampiero Goti, Pio Lascialfari, Biagio Adamo e Fabrizio Messeri,

è stato raggiunto e sottoscritto l'accordo integrativo aziendale per il settore autoferrottranvieri a valere dal prossimo 1° marzo 2001, che viene riportato allegato alla presente intesa.

L'accordo siglato risulta preventivamente approvato, per la parte datoriale dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa nella riunione del 24 febbraio u.s., e per la parte sindacale dall'assemblea dei lavoratori tenuta in data 26 febbraio u.s.

Nella definizione del presente integrativo aziendale, le parti concordano di affrontare a breve termine in apposite riunioni di lavoro, le problematiche inerenti:

- a) l'integrativo aziendale settore commercio agenzie viaggi;
- b) il personale autoferrottranviere inidoneo;
- c) i sinistri del parco autobus;
- d) la gestione del personale di scorta al movimento
- e) l'organizzazione del lavoro nel settore verifica e controllo.


Letto, approvato e sottoscritto.

Per la C.A.P.

Il Direttore dott. Alberto Banci



Il Capo servizio personale dott.ssa Giuliana Stolfi




Il Capo servizio trasporti ing. Massimiliano Palloni




Per la commissione consiliare personale

Moreno Fusi

Carlo Ciampi




Renzo Cellini




Per le organizzazioni sindacali

CGIL Giampiero Goti




CGIL Pio Lascialfari

CISL Biagio Adamo



CISL Fabrizio Messeri



REGOLAMENTO DEL LAVORO IN COOPERATIVA: NORME GENERALI

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale, socio e non socio, della C.A.P. Ogni lavoratore deve essere dotato di una copia del presente Regolamento che è tenuto a rispettare e contrae altresì l'obbligo di non esercitare attività in concorrenza con quella svolta direttamente o tramite società controllate o collegate dalla Cooperativa

Art. 2 ORGANICO

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anche a seguito di incontri con la Direzione Aziendale e con i Rappresentanti Sindacali, l'organico dei vari comparti dell'azienda. In particolare, la verifica viene effettuata almeno in occasione dell'adozione dei turni di servizio a valere per il periodo scolastico.

Se risulteranno carenze, il Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero, i requisiti e la qualifica dei lavoratori da assumere necessari al regolare svolgimento del procedimento produttivo e procede alla selezione per l'ingresso in Cooperativa nei modi che ritiene più opportuni.

Art. 3 DIVISA E CORREDO

Il personale della C.A.P., ad eccezione di quello impiegato nella Direzione Aziendale, all'Ufficio Movimento e Noleggi e nelle Agenzie di Viaggi, deve portare la divisa con il distintivo aziendale. A tutti i lavoratori è comunque fornito un corredo in funzione delle rispettive esigenze di lavoro come da allegato A.

Art. 4 CAMBIAMENTI DI REPARTO O SETTORE DI ATTIVITA'

La mobilità del personale che richieda di cambiare reparto o settore di attività avviene nell'osservanza della seguente norma:

- i trasferimenti avranno luogo solo in quanto vi sia vacanza o creazione di nuovi posti,
- la scelta tra i candidati viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione:
 - 1- su proposta motivata del Dirigente Coordinatore Generale, con il parere favorevole del Dirigente di settore;
 - oppure
 - 2- sulla base delle risultanze di un eventuale concorso interno,
- il candidato selezionato assume le condizioni contrattuali e normative, ed il conseguente trattamento economico, proprie del settore o del reparto di destinazione;
- il candidato selezionato assume la residenza di lavoro necessaria per la nuova mansione.

Gli agenti già inquadrati nell'E.T. (R.D.8-1-31 n. 148) che vengono trasferiti, senza una loro richiesta specifica in merito, alle agenzie di viaggi o ad altri settori di attività aziendale, per le quali sono previste normative contrattuali proprie e diverse, conservano lo stato giuridico ed il trattamento normativo ed economico di origine

In qualunque momento tali agenti potranno essere riutilizzati tra il personale soggetto all'E.T. nelle mansioni in precedenza ricoperte o similari.

I lavoratori che vengono passati a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio debbono essere sottoposti a visita sanitaria per conoscere se abbiano la dovuta idoneità fisica, secondo le norme vigenti.

Bl

R

C

Adams

Spele

1/10

1/10

1/10

1/10

Art. 5 AVANZAMENTI DI LIVELLO

Gli avanzamenti di livello saranno possibili a seguito di vacanza del posto accertata. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'avanzamento.

- 1- su proposta motivata del Dirigente Coordinatore Generale con il parere favorevole del Dirigente di settore;
- 2- sulla base delle risultanze della selezione effettuata dietro bando di concorso interno.

Art. 6 CONCORSI

In caso di concorso indetto ai sensi dei precedenti art. 4 e 5, alle prove di esame possono essere presenti i Rappresentanti Sindacali che ne verificano altresì il corretto svolgimento.

Art. 7 PERSONALE INIDONEO

Si stabilisce di dedicare il massimo impegno nella ricerca dei posti di lavoro per coloro che non risultassero più idonei a svolgere le mansioni assegnate, per motivi di inabilità riconosciuti nei modi di legge.

Si conviene sul proposito di risolvere nel migliore dei modi possibili, secondo lo spirito della cooperazione e della solidarietà, il problema del personale C.A.P. che si trovasse nella malaugurata condizione di inabilità, riconosciuta ai sensi di legge, alla qualifica rivestita; viene, cioè, preso solenne impegno che tutti gli inabili C.A.P., qualora non ritengano di accettare il pensionamento e abbiano una anzianità contributiva inferiore ai 30 anni, siano sistemati in occupazioni adatte alle residue capacità di lavoro compatibili con il prestigio personale, senza pregiudizio per la retribuzione di fatto acquisita.

Agli agenti inidonei, trascorsi sei anni di servizio in azienda, è assicurato il livello retributivo acquisito, anche nei casi in cui siano chiamati a svolgere mansioni di livello inferiore. La presente norma non è applicabile ai concorsi aziendali, e pertanto chi ne risulta vincitore viene inquadrato nel profilo professionale volta per volta previsto.

Qualora, in casi di comprovata inabilità, risulti particolarmente difficile ricollocare adeguatamente la persona inidonea, è la Commissione Consiliare per il Personale, insieme ai Rappresentanti Sindacali ed all'interessato, a ricercare collegialmente la migliore soluzione.

Art. 8. FESTIVITA' SOPPRESSE

E' corrisposta a tutti i soci-lavoratori della C.A.P. una quota giornaliera della retribuzione normale, senza maggiorazioni, di importo pari a quello dovuto nelle giornate di ferie, per ciascuna delle sette giornate acquisite alla produzione, qui di seguito elencate:

- 15 marzo - Festa costituzione C.A.P.
- 19 marzo - S. Giuseppe
- Ascensione
- Corpus Domini
- 29 giugno - S. Pietro e S. Paolo
- 4 novembre - Festa delle FF.AA.

senza pregiudizio per il giorno della settimana in cui cadono.

A richiesta dell'interessato, che deve farne domanda in Direzione entro gennaio di ogni anno, le festività sopresse possono essere tutte o in parte utilizzate come giornate di permesso retribuito.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Art. 9 ASSISTENZA INTERNA

E' istituita, fra gli agenti della CAP, la Cassa Assistenza Interna (C.A.I.), il cui funzionamento e regolato dallo Statuto approvato dall'Assemblea in data 23-12-96.

Art. 10 FONDO PENSIONE INTEGRATIVA

E' istituito il "Fondo Pensione Cap S.c.r.l." avente lo scopo di attuare a favore dei lavoratori le forme di previdenza complementari al sistema pubblico obbligatorio, previste anche dai contratti nazionali di categoria applicati in azienda, il cui funzionamento e regolato dallo Statuto e dal Regolamento approvato dall'Assemblea il 13-12-97.

Art. 11 PERMESSI SINDACALI

Alle Organizzazioni Sindacali, per l'espletamento del loro mandato, la C.A.P. concede i permessi retribuiti che vengano giustificatamente richiesti con almeno 48 ore di anticipo dai responsabili sindacali competenti, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 12 RIMBORSI PER TRASFERIMENTI

Al personale impiegato fuori della residenza di lavoro spetta l'indennità di trasferimento in lire/km per ogni chilometro di spostamento dalla residenza di lavoro convenzionale al luogo comandato per la prestazione, così come riportato nell'allegato H.

Art. 13 FERIE

Il godimento delle ferie è obbligatorio: la loro assegnazione è decisa di comune accordo fra la Direzione e gli interessati, tenuto conto delle esigenze del servizio e del lavoratore.

Art. 14 TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Tutti i lavoratori sono dotati di un tesserino personale che ne permette il riconoscimento in modo univoco quali lavoratori della CAP. Coloro che prestano servizio al pubblico sono tenuti a tenere esposto il tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento del servizio.
Con tale tesserino il lavoratore può qualificarsi come lavoratore della CAP.

Art. 15 RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO

Tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto dell'orario di lavoro, per il quale garantiscono in modo responsabile il massimo impegno personale.

Il rispetto dell'orario è verificato per gli addetti degli impianti fissi e degli uffici dai preposti che ne assumono responsabilità anche diretta.

Gli addetti all'ufficio controllo autorizzati sono titolati alla verifica del rispetto degli orari per tutti i lavoratori sia di movimento, che degli impianti fissi e degli uffici.

Art. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La CAP ritiene estremamente utile e necessaria l'attività formativa del proprio personale al fine di migliorare la qualità del servizio offerto e la professionalità dei propri addetti.

La Direzione aziendale insieme con la Commissione consiliare del personale ed i rappresentanti sindacali aziendali, almeno una volta all'anno, valuta le necessità formative dei lavoratori e decide i programmi formativi da attivare.

Art 17 GRUPPI DI MIGLIORAMENTO

Al fine di migliorare gli aspetti organizzativi aziendali e la qualità del servizio offerto, la Direzione aziendale insieme con la Commissione Consiliare del personale e i rappresentanti sindacali aziendali promuove la costituzione di gruppi di miglioramento tra i lavoratori, allo scopo di ricercare e proporre le migliori soluzioni organizzative da applicare in azienda.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Allegato A

Al personale viaggiante vengono corrisposti i seguenti capi di vestiario:

- giacca a vento (una ogni cinque anni);
- divisa estiva (una ogni due anni) costituita da una giacca, un gilet, tre pantaloni (o gonne), tre camicie, due cravatte;
- divisa invernale uomini (una ogni due anni) costituita da una giacca, un gilet, due pantaloni, due camicie, una maglia (oppure una camicia), due cravatte;
- divisa invernale donne (una ogni due anni) costituita da una giacca, un gilet, tre pantaloni o gonne, due camicie, una maglia (oppure una camicia);
- guanti da lavoro;
- cappello;
- tuta (una ogni due anni).

Al personale a terra compete il vestiario corrisposto al personale viaggiante, ad eccezione della tuta, con in più un impermeabile per l'inverno.

Al personale di officina vengono forniti i seguenti capi di vestiario:

- giacca a vento (una ogni cinque anni);
- due camicie (due ogni anno);
- una maglia (una ogni due anni).

Al personale impiegato presso la Direzione Aziendale, Ufficio Movimento e Noleggi e le Agenzie di Viaggio vengono forniti i seguenti capi di vestiario: una giacca a vento (una ogni cinque anni), tre camicie e una maglia (ogni anno); o valori equivalenti per l'acquisto di vestiario con esercizi convenzionati.

Bianchi
Stella
[Signature]

REGOLAMENTO DEL LAVORO IN COOPERATIVA: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA'

Art. 1 APPLICAZIONE R.D. 8.1.1931 N. 148

A tutto il personale della C.A.P., socio e non socio, impiegato nei servizi di trasporto pubblico e mobilità, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranviari e le norme di cui al R.D. 8.1.1931 N.148

Art. 2 INTERVENTI SUL TRAFFICO

Il Consiglio di Amministrazione della C.A.P., la Direzione Aziendale e i Rappresentanti Sindacali, in unità di intenti, si adoperano nei modi e con le forme consentite affinché, nell'ambito del piano di organizzazione del traffico cittadino, l'Amministrazione Comunale di Prato e le Amministrazioni degli altri centri urbani serviti, pongano in atto ogni provvedimento di viabilità per il miglioramento della circolazione del mezzo pubblico.

Particolare attenzione, quale provvedimento realizzabile con immediatezza, deve essere rivolta dal Comune di Prato alla istituzione di percorsi preferenziali, mediante corsie e strade riservate, nonché alla costruzione di piazzole adibite alle soste e alle fermate degli autobus.

Tali provvedimenti, oltre ad elevare la qualità e la snellezza del servizio, sono intesi anche quali necessari miglioramenti delle condizioni di lavoro del personale di guida.

Art. 3 ADDEBITI PER SINISTRI

Si conviene di procedere come segue:

- addebito in percentuale fissa, 2%, con un minimo di lire 10.000, del danno complessivo reale derivato all'Azienda, fermo macchina incluso, quando l'incidente stradale sia imputabile alla responsabilità dell'autista;
- adozione, in quanto applicabili, dei provvedimenti disciplinari previsti da R.D. 148/31 tenuto conto delle aggravanti, delle attenuanti e dello stato giuridico dell'interessato.

Art. 4 COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE

L'indennità CAU - competenze accessorie unificate -, raccoglie ed unifica:

- l'indennità di maneggio denaro (amministrativi, addetti biglietterie, verificatori e controllori)
- l'indennità di aggiornamento professionale (amministrativi e addetti di officina)
- l'indennità di trasporto pacchi e posta (personale viaggiante)
- l'indennità per la compilazione dei diari di bordo (personale viaggiante)
- l'indennità per la compilazione dei rendiconti di servizio (verificatori e controllori)

Le CAU fanno parte della retribuzione, con caratteristiche proprie, e vengono corrisposte in cifra fissa e determinata, per 14 mensilità l'anno, a tutti gli agenti, secondo la scala parametrica adottata nel ccnl del 27.11.2000, fissando in lire 10.000 mensili l'indennità al parametro 100.

Art. 5 INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO

L'indennità per lavoro notturno è calcolata mediante la maggiorazione del 25% (30% se non c'è l'avvicendamento del turno) della quota oraria normale, per le prestazioni rese fra le ore 22:00 e le ore 5:00 antimeridiane

Detta maggiorazione è cumulabile con quella del lavoro straordinario feriale e festivo.

Art. 6 INDENNITA' DI INOPEROSITA'

L'indennità di inoperosità è riconosciuta ai conducenti di linea in relazione al tempo del turno trascorso inoperoso fuori dalla località di residenza, e sarà calcolata secondo le regole della legge 138/58.

Art. 7 INDENNITA' PER TURNO DISAGIATO

Tale indennità, pari a lire 5.000 ricorre tutte le volte che fra le 11.30 e le 14.30 e fra le 19.00 e le 22.00 la sosta concessa per la consumazione del pasto, in residenza oppure fuori residenza, sia inferiore a 60 minuti.

Fanno eccezione i turni di lavoro che cessano entro le ore 14.00 e/o le ore 21.00.

Art. 8 INDENNITA' DI SUPERONASTRO

L'indennità di superonastro spetta ai conducenti di linea in lire 30, per ogni minuto di presenza dopo la decima ora e in lire 50 per ogni minuto di presenza trascorse le 11 ore e 30.

Art. 9 INDENNITA' PULIZIA E ACCUDIENZA MACCHINA

Agli autisti compete la pulizia e l'accudienza degli automezzi a loro assegnati o comunque con i quali hanno svolto il turno di lavoro, sino a che, con la costituzione di apposita squadra di pulitori, non venga provveduto diversamente.

Le operazioni di pulizia e accudienza dovranno essere agevolate con tutti gli accorgimenti tecnici e con l'adozione dei macchinari e dei materiali che consentano di raggiungere risultati soddisfacenti col minimo di energia e tempo.

A fronte di tale obbligo, agli autisti è corrisposta l'indennità di pulizia e accudienza macchina, che è fissata in:

lire 4.000 per turno in caso di turni avvicendati sulla stessa macchina;

lire 8.000 negli altri casi.

L'indennità di pulizia non compete per lo svolgimento di servizi di noleggio.

Art. 10 INDENNITA' DI DISPONIBILITA'

Al personale chiamato in servizio e disponibile a fornire prestazioni straordinarie, in aggiunta al turno di lavoro, sarà retribuito il tempo di lavoro straordinario calcolato secondo i parametri contrattuali vigenti in azienda ed in aggiunta sarà riconosciuta una indennità di disponibilità pari a lire 12.000 lorde.

L'indennità di disponibilità non è cumulabile con quella di reperibilità, quando prevista

Art. 11 INDENNITA' EX ACCORDO 21-5-81

Al personale impiegato nei giorni festivi, inclusi quelli infrasettimanali non acquisiti alla produzione, compete l'indennità, ex accordo sindacale nazionale 21-5-81, determinata in lire 11.250 per ogni giornata di effettiva prestazione

Tale importo non viene corrisposto nei casi di mancato riposo

Esso non fa parte della retribuzione normale e pertanto non è considerato utile agli effetti di alcuno istituto contrattuale, nazionale o aziendale, quindi neanche ai fini di T.F.R. e delle mensilità aggiuntive.

La C.A.P., per snellezza, dei programmi C.E.D., ha esteso l'indennità in questione anche ai giorni festivi rideterminando in lire 9.285 poi arrotondato a lire 9.500 ($11.250 \times 53,63 = 9.285$)

Handwritten notes and signatures on the right margin:
P.L.
R.
Banc.
Stella.
6
prima dopo
7

Art. 12 TEMPI ACCESSORI DI GUIDA (PRE-POST)

Ad ogni turno dei conducenti di linea sono riconosciuti 20 minuti di tempi accessori nei servizi con sede Prato con l'eccezione dei servizi extraurbani, 25 minuti in tutte le altre sedi di lavoro e per i servizi extraurbani con sede Prato, quali tempi di lavoro mediamente necessari per le prestazioni di cui all'art. 6 della legge 138/58 a fronte del lavoro:

- per la presa in consegna della macchina dal deposito o dal collega del turno avvicendato;
- per la preparazione del veicolo ad inizio turno, fra cui il controllo dei livelli di olio, acqua e pneumatici;
- per le operazioni al pre-partenza e post-arrivo di ogni singola corsa;
- per un trasferimento dal deposito al capolinea e viceversa, fermo restando le strutture aziendali attuali;
- per i cambi di veicolo, escluso gli eventuali trasferimenti;
- per l'informazione ai clienti in linea;
- per il rilascio della macchina al deposito o al collega del turno avvicendato;
- per le operazioni di rimessaggio e rifornimento della macchina;
- per il controllo del buon funzionamento della macchina obliteratrice

Art. 13 TRASFERIMENTI FUORI SERVIZIO DAI DEPOSITI AI CAPOLINEA

Per i trasferimenti fuori servizio dai depositi aziendali ai capolinea urbani ed extraurbani e tra questi ultimi, tenuto conto delle loro attuali ubicazioni, il tempo di percorrenza viene forfettizzato in 5 minuti per ogni spostamento e viene riconosciuto per tutti gli spostamenti tra questi luoghi, ad eccezione di quelli effettuati all'inizio e alla fine del turno di lavoro, in quanto già compresi nei tempi accessori del turno.

Art. 14 AGENTE UNICO

Il servizio di linea ad agente unico è attuato come segue:

- a) la vendita dei biglietti e degli abbonamenti avviene normalmente a terra, tramite i recapiti, che sono istituiti nel maggior numero possibile, e presso tutte le agenzie della C.A.P.
 - b) la presa in consegna di pacchi, effetti postali, giornali, etc., compete al personale guida; qualora le operazioni di presa in consegna presentino difficoltà, si provvederà con apposito servizio svolto da personale "ad hoc";
 - c) qualora si riscontrino impedimenti tecnici per l'esecuzione manovre con l'autobus ai capolinea ed alla fermate principali, specie in condizioni di tempo ed orario difficili, la Direzione Aziendale, sentiti i rappresentanti sindacali, deve attivarsi per ottenere dall'Autorità Competenti interventi appropriati, che, ove non concessi, potranno comportare la modifica del servizio;
- il personale di guida, compatibilmente con la sicurezza nello svolgimento del servizio, si presta a fornire all'utenza la ordinaria informazione sugli orari delle corse e sulle tariffe, nonché a controllare l'accesso al veicolo e la regolarità della bigliettazione.

Art. 15 VENDITA DEI BIGLIETTI A BORDO

In applicazione alle L.R.T. 58/95, il personale di guida si impegna a vendere ai passeggeri che ne facciano richiesta sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane, biglietti a tariffa maggiorata, secondo il tariffario deliberato (allegato C); per ogni biglietto venduto, urbano oppure extraurbano, viene corrisposta un'indennità lorda di lire 1.000.

Ad ogni conducente di linea, che esercita le funzioni della qualifica, sono accreditate lire 150 000 a titolo di deposito e salvo recupero finale.

L'acquisto dei biglietti avviene senza esborso di denaro contante, ma operando sul conto personale. A seguito delle vendite il deposito come anzi quantificato deve essere ricostituito a cura dell'interessato nei tempi tecnici minimi possibili.

L'Azienda si impegna ad esporre in macchina le avvertenze all'utenza per una corretta informazione che realizzi anche le finalità di scoraggiare l'acquisto del titolo di viaggio sul mezzo.

Art. 16 SETTIMANA CORTA

Per il personale della Direzione Aziendale l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, con turni giornalieri di otto ore e trenta minuti.

Art. 17 FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI LAVORO

Gli ordini di servizio generali, estivi ed invernali, sono elaborati dal Capo Servizio, su indicazione del Direttore d'Esercizio.

Gli schemi così preparati sono sottoposti, per la definitiva approvazione, ad una Commissione composta dal Direttore d'Esercizio, dal Capo Servizio, dal Capo Movimento e dai rappresentanti sindacali.

Tale esame collegiale definitivo deve avvenire 15 giorni prima della data di messa in atto dei turni stessi e i turni approvati, dopo essere stati firmati negli originali, devono essere inviati in copia agli agenti interessati sei giorni prima della loro messa in atto.

Per tutte le altre variazioni minori, per le quali sarà necessario intervenire nel corso della stagione, procede all'elaborazione il Capo Servizio, previa approvazione del Direttore, il quale ha facoltà di disporre autonomamente per ogni esigenza straordinaria ed improvvisa che, ove diventi stabile, deve essere riesaminata successivamente dall'apposita Commissione entro tre giorni.

Tale Commissione Turni è altresì competente per i problemi relativi alle percorrenze.

Si ritiene utile, ad ogni buon conto, precisare che l'interesse che i rappresentanti sindacali, devono tutelare partecipando alla formazione e alla messa in atto dei turni di lavoro del personale viaggiante, è costituito dall'esigenza di controllare la più corretta applicazione dei tempi di percorrenza, dei tempi pre e post e comunque accessori, delle norme che regolano la corresponsione delle varie indennità direttamente connesse ai turni, quali la concessione delle indennità di supero nastro, notturna, di inoperosità, di turno disagiato, nonché per seguire l'obiettivo di una sempre migliore umanizzazione dei turni di lavoro.

Posto tali premesse, si ritiene opportuno indicare i criteri che debbono presiedere alla formazione dei turni di lavoro.

Posto che il turno di lavoro è fissato ordinariamente in ore 6.30, è consentita l'effettuazione di turni comportanti sino a 40' di eccedenza giornaliera.

I turni che eccedono le ore 7.10 saranno considerati casi limite e la Commissione Turni si impegna a riportarli nel maggior numero possibile entro i termini indicati.

I tempi non superiori a trenta minuti tra l'arrivo di una corsa e la partenza della successiva, saranno retribuiti interamente come lavoro a tutti gli effetti, ancorché non vi sia altro da fare che presenziare il veicolo.

Art. 18 TRASFERTE AUTONOLEGGI

Vedi allegato D.

Beane
Stella R
R. L.
Stella
Stella

Art. 19 SCIOPERI EX L. 146/90

Gli scioperi, proclamati dalle OO.SS., saranno messi in atto nel rispetto dell'accordo da definire *ex lege* 146/90, con l'intento di recare alla Cooperativa il minor danno possibile, nonché garantire ai passeggeri il servizio minimo essenziale, articolato su due fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Nello svolgimento dello sciopero le parti terranno conto dei vincoli tecnici dell'orario di partenza e ritorno ai capilinea.

Art. 20 INTEGRAZIONI SALARIALI PER INFORTUNI SUL LAVORO

L'Azienda provvede, con onere a proprio carico, ad integrare la retribuzione normale nei giorni di carenza connessi ad infortunio sul lavoro.

ART. 21 COMPENSAZIONE TEMPI DI LAVORO

A partire dall'applicazione del presente regolamento sarà applicato in azienda il meccanismo di calcolo dei tempi di lavoro di cui all'art.6 dell'accordo 27.11.00, rispettando i seguenti criteri:

- a) nella programmazione dei turni di lavoro l'ufficio competente e la commissione sindacale turni si impegnano a ricercare tutte le soluzioni organizzative possibili tali da ridurre al minimo il numero dei turni con lavoro inferiore a 6 ore e 30 minuti;
- b) il calcolo dei tempi di lavoro sarà effettuato con il mese di paga di aprile, agosto e dicembre;
- c) nel calcolo dei tempi di lavoro sarà comunque considerata una franchigia di 15 minuti a turno, per quelli con lavoro inferiore a 6 ore e 30 minuti;
- d) tenuto conto del calcolo della compensazione dei tempi di lavoro su base di 4 mesi, si stabilisce che mensilmente sarà pagato il lavoro straordinario del mese di competenza in qualità di acconto, salvo il conguaglio complessivo per il quadrimestre nei mesi di aprile, agosto e dicembre;
- e) nel calcolo del tempo di lavoro, di cui ai punti precedenti, non sarà conteggiato il lavoro straordinario extraturno o derivante da trasferte di noleggio che invece sarà pagato mensilmente.

Le parti concordano di procedere, ogni 12 mesi a partire dalla stipula del presente regolamento, alla verifica dell'applicazione di quanto sopra al fine definire l'eventuale modifica che sarà convenuto essere la più utile al buon funzionamento del servizio.

Art. 22 DISPONIBILITA' ALLE CODE DI SERVIZIO IN STRAORDINARIO

Le parti convengono che, al fine di ridurre il numero complessivo dei turni di lavoro del personale a parità di servizio offerto, risulta utile ed opportuno gestire alcune code di servizio secondo i seguenti criteri:

- a) la quota di servizi da effettuare viene definita, sulla base delle effettive esigenze del servizio, dalla direzione aziendale insieme con la commissione sindacale turni, prima dell'inizio della turnazione del periodo scolastico per il periodo invernale e prima della fine del periodo scolastico per la stagione estiva,
- b) definita la quota di servizi di cui al punto precedente, sarà chiesta la disponibilità allo svolgimento degli stessi al personale, mediante avvisi pubblici affissi nelle bacheche aziendali e presso l'ufficio movimento;

- c) sulla base delle adesioni, che dovranno risultare scritte e firmate da ciascun addetto, la direzione aziendale ne proporrà una programmazione in abbinamento ai turni base che sia il più possibile rispondente alle richieste ricevute.
- d) la programmazione così definita sarà poi applicata dall'ufficio movimento,
- e) il tempo di lavoro straordinario sarà calcolato secondo i parametri contrattuali vigenti in azienda e remunerato con le maggiorazioni di ccn senza dar luogo a compensazione di cui al precedente articolo

Art. 23 ASSEGNAZIONI TURNI E MACCHINE AI CONDUCENTI DI LINEA

I turni di servizio dei conducenti di linea sono assegnati sulla base delle richieste degli autisti interessati, o, nel caso queste non fossero sufficienti a coprire le esigenze, d'ufficio dalla Direzione competente

L'assegnazione dei turni viene disposta previo avviso al personale dei turni disponibili, da esporre nelle bacheche aziendali per almeno una settimana.

Nel caso le richieste di assegnazione risultino superiori per numero ai turni disponibili, viene fatta una selezione privilegiando l'anzianità di lavoro ed, in subordine, l'iscrizione nel libro soci tra i candidati ed infine l'anzianità anagrafica.

Nell'assegnazione degli autobus, sia che venga effettuata dal consiglio di Amministrazione che dalla Direzione competente, si privilegia la sostituzione delle macchine in ordine di anzianità, tenuto conto naturalmente delle caratteristiche del mezzo in funzione delle esigenze di servizio.

La Direzione competente può comunque procedere all'assegnazione di turni di lavoro e/o degli autobus agli autisti, in deroga ai criteri di cui sopra, quando debba far fronte a esigenze particolari circa l'esecuzione del servizio (per es. servizi per scuole, servizi a chiamata etc.) o l'impiego dell'autobus, in particolare nel caso il mezzo venga impiegato oltre che per il servizio di linea, anche per l'attività di noleggio.

In tale occasione, pertanto, viene data priorità alle professionalità del personale autista in funzione del servizio da svolgere.

Art. 24 PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO E DEI RIPOSI

Fermo restando che alla C.A.P. viene adottato un modello di programmazione del lavoro e dei riposi che, rispettoso del diritto dei lavoratori, favorisce l'incrocio tra la domanda di lavoro da parte dell'ufficio movimento e quella del lavoro e dei riposi da parte dei singoli lavoratori, sulla base delle esigenze giornaliere della nostra clientela, per le relative competenze si rinvia alla contrattazione nazionale

Art. 25 PREMIO DI RISULTATO

Per favorire il conseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dell'organizzazione aziendale, della programmazione del servizio e degli orari di lavoro la Cap in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali istituisce il premio di risultato alle condizioni, nella misura e con le modalità di corresponsione di cui all'allegato E che costituisce parte integrante del presente regolamento aziendale

Art. 26 BUONO PASTO

Tenuto conto che la CAP svolge i propri servizi in quattro province della Toscana ed in due della contigua Emilia Romagna, che i depositi aziendali da dove si originano i servizi sono dislocati in

circa 20 comuni diversi, che per oggettive difficoltà organizzative si è sempre concordato di non fornire servizi di mensa al personale viaggiante e non, che il sistema di programmazione del lavoro concordato ed applicato in azienda si fonda sull'estrema disponibilità del personale allo svolgimento dei turni di lavoro comunque comandati ed ovunque previsti, allo scopo di rafforzare la flessibilità organizzativa che significa aderenza alle esigenze mutevoli dell'esercizio, ai lavoratori della CAP Autolinee è assegnato un buono pasto del valore di lire 10.000 per ogni giorno di prestazione full time, che integra e sostituisce, quale condizione di miglior favore, quanto previsto nella contrattazione nazionale quale indennità di concorso pasto.
Fanno eccezione gli autisti che sono impiegati in servizio di noleggio con autobus ai quali è corrisposta l'apposita indennità di trasferta.

Art. 27 INDENNITA' PATENTE GUIDA

Viene riconosciuta a tutti i lavoratori della CAP dotati di patente D il rimborso del costo sostenuto per il normale rinnovo periodico di quel documento.

Art. 28 DECORRENZA

Il presente regolamento si applicherà in azienda a far data dal 1 marzo 2001, ad eccezione:


- degli art. 12 e 13 che saranno applicati a partire dalla turnazione che andrà in vigore con la fine dell'anno scolastico 2000/2001;
- degli art. 10 - 21 - 22 che saranno applicati a partire dalla turnazione che andrà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002

Per la C.A.P.

Il Direttore dr. Alberto Banci



Capo Servizio Personale dr.ssa Giuliana Stolfi




Capo Servizio Trasporti ing. Massimiliano Palloni



Per la Commissione Consiliare Personale

Moreno Fusi



Carlo Ciampi




Renzo Cellini




Per le organizzazioni sindacali aziendali

CGIL Giampiero Goti




CGIL Pio Lascialfari

CISL Biagio Adamo



CISL Fabrizio Messeri



NORME TRANSITORIE

In data 27 febbraio 2001, presso la sede aziendale della cooperativa, il Direttore dott. Alberto Banci coadiuvato dalla dottoressa Stolfi Giuliana, alla presenza dei membri della commissione consiliare del personale Fusi Moreno, Ciampi Carlo e Cellini Renzo, ha incontrato i rappresentanti sindacali aziendali Gotti Giampiero, Lascialfari Pio, Adamo Biagio e Messeri ~~Massimiliano~~. Le parti, dopo un'attenta verifica delle indennità di retribuzione aziendale alla luce delle problematiche connesse all'applicazione di quanto previsto al punto 3) secondo comma dell'accordo nazionale preliminare al ccnl siglato in data 2 marzo 2000, hanno concordato nel ritenere non collegate a prestazioni effettivamente svolte l'indennità di presenza e le C.A.U.

Pertanto le parti hanno concordato di riconoscere tali indennità esclusivamente quale retribuzione ad personam, non collegata a prestazioni di lavoro, ai lavoratori a tempo indeterminato che sono presenti in azienda al 27 febbraio 2001, con le modalità di seguito riportate:

Art. 1 INDENNITA' EX ART. 22 PUNTO a) ACCORDO AZIENDALE .../...

Fanno parte della retribuzione, con caratteristiche proprie, le seguenti competenze accessorie, che vengono corrisposte ad personam, in cifra fissa e determinata, per 14 mensilità l'anno, a tutti gli agenti presenti in azienda con rapporto a tempo indeterminato alla data del 27 febbraio 2001, sulla base della seguente scala parametrica (corrispondente a quella applicata in azienda fino al 28.2.2001 sulla base del precedente ccnl):

livello ex ccnl 97	importo mensile in lire
1	455.000
2	431.000
3	397.000
4	334.700
5	305.700
6	296.200
7	277.000
8	265.000
9	247.000

Tali competenze concorrono a formare il t.f.r. e sono pensionabili

Le indennità ad personam di cui sopra non sono riassorbibili se non parzialmente in occasione di passaggi di qualifica, per promozione o adeguamento contrattuale, dei soli addetti cui è riconosciuta l'indennità al 27 febbraio 2001, da calcolarsi sulla base della scala parametrica fissata dai ccnl del 27.11.2000, avendo come base di calcolo l'importo di lire 182.000 al parametro 100.

Art. 2 INDENNITA' EX ART. 22 PUNTO b) ACCORDO AZIENDALE .../...

L'indennità di cui al presente articolo spetta ad personam ai lavoratori presenti in azienda con rapporto a tempo indeterminato alla data del 27 febbraio 2001

Tale indennità è pagata, a prescindere dai parametri retributivi, per ogni giorno di servizio, congedo ordinario, donazione di sangue e permesso sindacale, nella misura complessiva mensile di:

- lire 255.500 agli "operatori di esercizio";
- lire 195.500 a tutti gli altri addetti

Tale indennità, da conteggiare in trentesimi, (per un valore giornaliero di lire 5.850):

- non spetta agli assenti per malattia, infortunio, congedo straordinario, aspettativa e sospensione,
- non si computa nelle mensilità eccedenti la dodicesima, nella paga oraria, nelle competenze di fine lavoro,
- non spetta nei giorni di festività sopresse goduti come riposi,
- non è riassorbibile

R/L

R

Banci

Stolfi

Fusi

1.327.33

B

**REVISIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE DEL 29.12.1998 IN MERITO ALLA
'INDENNITA' DI TRASFERTA PER SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON
CONDUCENTE.**

data 5 giugno u.s. la C.a.p., rappresentata dal Direttore e con l'ausilio della Commissione Consiliare per il Personale, ed i rappresentanti sindacali aziendali, Sig. Casini Simone e Sig. Orlando Stefano, sono addivenuti alla revisione dell'accordo aziendale del 9-12-98 relativo all'indennità di trasferta per i servizi di noleggio con autobus con conducente, il cui testo, alla luce delle modifiche introdotte, è il seguente:

'INDENNITA' di TRASFERTA di cui all'art. 20/B del C.C.N.L. punto b) personale viaggiante, viene corrisposta in base alle seguenti norme:

- a) Servizi di un giorno per assenze dalla residenza superiori a 8 ore:
Lit. 12.000 per ogni giorno di impegno più
Lit. 4.500 per ogni ora di assenza dalla residenza.

- b) Servizi di più giorni:
- Lit. 3.330 per ogni ora di assenza dalla residenza per servizi in Italia;
- Lit. 3.750 per ogni ora di assenza dalla residenza per servizi all'estero

Nei servizi con assenza superiore a due giorni, con la partenza prima delle ore 8:00 del primo giorno ed il ritorno dopo le ore 20:00 dell'ultimo, il calcolo delle ore di assenza deve essere fatto sempre dalle ore 00:00 del primo giorno alle ore 24:00 dell'ultimo.

- c) Servizi che terminano oltre le ore 24:00 dell'ultimo giorno di impiego:
in tal caso l'indennità oraria è fissata in Lit. 15.000, per le ore successive alle 24:00.

L'applicazione di tale indennità oraria è estesa anche ai servizi che partono dopo le ore 18:00 del giorno precedente il primo giorno di impiego, per le ore di assenza mancanti alle 24:00;

- g) Per i servizi particolari
in occasione di:
- alunni di scuole in gita didattica,
- tifosi in occorrenza di partite di calcio di squadre professioniste,
- clienti che si recano in località montane di sport invernali nel periodo invernale,
Lit. 30.000 al giorno, supplementari all'indennità di cui ai punti a) e b) precedenti, senza limiti complessivi di importo. Tali indennità non sono fra loro cumulabili.

- h) Servizi per agenzie, tour operator:
per i servizi resi a clienti quali JTB, Miki, Kuoni e altre agenzie similari, l'indennità di trasferta, conteggiata con i criteri di cui sopra, non potrà superare Lit. 50.000 per ogni giorno di impiego.

- i) Servizi con assenza dalla residenza di lavoro nell'intervallo 19.00-22:00

Benvenuti
Stella
19/6
R

ALLEGATO E

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 febbraio 2001 tra la direzione della CAP e l'organizzazione sindacale è stato raggiunto un accordo per la concessione di un premio di risultato nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2 della Legge 135 del 23/05/97 "Contratti di II° Livello"

Il premio di risultato sarà pagato, nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i seguenti obiettivi:

- 1) le giornate medie di presenza al lavoro risultino superiori a 250 su base annua;
- 2) il fatturato per servizi di trasporto persone comprensivo del ricavo da bigliettazione superi i 40 miliardi annui;
- 3) la produzione di servizi di trasporto persone superi i 9.000.000 km/autobus annui.

A fine anno da Direzione della CAP e l'Organizzazioni Sindacali si incontreranno per verificare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati che è indispensabile per il riconoscimento del premio.

Una volta constatati i requisiti di cui sopra ad ogni lavoratore sarà corrisposto quanto segue:

- Se nell'anno ha lavorato	50 giornate	verranno corrisposte	L. 378.750
- Se nell'anno ha lavorato oltre	50 giornate e fino ad 80	verranno corrisposte	L. 606.000
- Se nell'anno ha lavorato oltre	80 giornate e fino a 140	verranno corrisposte	L. 1.060.000
- Se nell'anno ha lavorato oltre	140 giornate e fino a 180	verranno corrisposte	L. 1.363.000
- Se nell'anno ha lavorato oltre	180 giornate e fino a 250	verranno corrisposte	L. 1.942.750
- Se nell'anno ha lavorato oltre	251 giornate	verranno corrisposte	L. 1.952.521
- Se nell'anno ha lavorato	252 giornate	verranno corrisposte	L. 1.963.949
- Se nell'anno ha lavorato	253 giornate	verranno corrisposte	L. 1.976.455
- Se nell'anno ha lavorato	254 giornate	verranno corrisposte	L. 1.989.834
- Se nell'anno ha lavorato	255 giornate	verranno corrisposte	L. 2.007.870
- Se nell'anno ha lavorato	256 giornate	verranno corrisposte	L. 2.024.538
- Se nell'anno ha lavorato	257 giornate	verranno corrisposte	L. 2.042.144
- Se nell'anno ha lavorato	258 giornate	verranno corrisposte	L. 2.060.633
- Se nell'anno ha lavorato	259 giornate	verranno corrisposte	L. 2.079.958
- Se nell'anno ha lavorato	260 giornate	verranno corrisposte	L. 2.100.081
- Se nell'anno ha lavorato	261 giornate	verranno corrisposte	L. 2.120.969
- Se nell'anno ha lavorato	262 giornate	verranno corrisposte	L. 2.142.593
- Se nell'anno ha lavorato	263 giornate	verranno corrisposte	L. 2.164.927
- Se nell'anno ha lavorato	264 giornate	verranno corrisposte	L. 2.187.950
- Se nell'anno ha lavorato	265 giornate	verranno corrisposte	L. 2.211.642
- Se nell'anno ha lavorato	266 giornate	verranno corrisposte	L. 2.235.983
- Se nell'anno ha lavorato	267 giornate	verranno corrisposte	L. 2.260.958
- Se nell'anno ha lavorato	268 giornate	verranno corrisposte	L. 2.288.628
- Se nell'anno ha lavorato	269 giornate	verranno corrisposte	L. 2.320.399
- Se nell'anno ha lavorato	270 giornate	verranno corrisposte	L. 2.353.170
- Se nell'anno ha lavorato	271 giornate	verranno corrisposte	L. 2.405.941
- Se nell'anno ha lavorato	272 giornate	verranno corrisposte	L. 2.436.000

Gli importi sopra indicati sono tutti al lordo delle ritenute fiscali e sociali a carico dei lavoratori, fatti salvi gli effetti dovuti alla decontribuzione legata al premio di risultato.

Handwritten notes and signatures:
 RL
 Bene
 Stoll
 P. P.
 [Signature]

Mensilmente verranno corrisposte L. 150.000 forfettarie in acconto, assoggettate a tutti i contributi previdenziali, mentre a dicembre verrà effettuato il conguaglio con l'esatta imputazione dell'importo annuale ai fini fiscali e previdenziali.

Per gli assunti nel corso dell'anno il valore sarà riparametrato sulla base del rapporto e riproporzionato all'effettiva presenza.

Per i giorni di presenza al lavoro che cadono fra due scaglioni sarà preso ai fini del calcolo del premio di risultato, il valore medio degli importi da corrispondere.

PER L'AZIENDA

Il Direttore Dr. Alberto Banci

Alberto Banci

Capo Servizio Personale Dr.ssa Giuliana Stolfi

Giuliana Stolfi

Capo Servizio TPL Ing. Massimiliano Palloni

Massimiliano Palloni

PER L'ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALE

CGIL

Sig. Giampiero Goti

Giampiero Goti

Sig. Pio Lascialfari

Pio Lascialfari

CISL

Sig. Biagio Adamo

Biagio Adamo

Sig. Fabrizio Messeri

Fabrizio Messeri

LA COMMISSIONE DEL PERSONALE

Sig. Moreno Fusi

Moreno Fusi

Sig. Carlo Ciampi

Carlo Ciampi

Sig. Renzo Cellini

Renzo Cellini

ACCORDO IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA


In data 30 luglio 2001, presso la sede della aziendale in Prato piazza Duomo 18,


- la C.A.P. rappresentata dal suo direttore dott. Alberto Banci, coadiuvato dal capo servizio trasporti ing. Massimiliano Palloni e dai componenti la commissione consiliare del personale, sig.ri Moreno Fusi, Carlo Ciampi e Renzo Cellini
- le organizzazioni sindacali aziendali CGIL e CISL, rispettivamente rappresentate dai sig.ri Giampiero Goti e Biagio Adamo,

si sono confrontate in merito all'organizzazione del lavoro nel settore del controllo e della verifica, secondo quanto stabilito dagli stessi in sede di firma dell'accordo integrativo aziendale del 27 febbraio 2001.

Dopo ampia discussione le parti sono d'accordo sui seguenti punti generali:

- 1) Formazione: è stato individuato un percorso formativo specifico per gli addetti del settore articolato su due aree di conoscenza, quella normativa (anche in relazione alla figura del 'vigilino') e quella delle capacità di relazione con il pubblico e tecniche relazionali;
- 2) Rendicontazione: è stato rilevato come assolutamente necessario l'impostazione di un sistema di rendicontazione dei dati raccolti nell'attività di controllo e verifica che permetta di aumentare la conoscenza del servizio in quantità e qualità, conoscenza che sarà determinante nella redazione delle offerte di gara e nella gestione dei contratti di servizio con gli enti appaltanti;
- 3) Responsabilità: sarà applicato un nuovo metodo di organizzazione dei turni di lavoro che permetta di instaurare uno stretto rapporto tra gli addetti ed i servizi di trasporto oggetto delle ispezioni. In quest'ottica saranno formate squadre di agenti cui verrà assegnato, per un periodo di tempo congruo con un efficace azione di controllo del servizio un territorio o un insieme di linee gestite dove esercitare la loro attività con autonomia, mirando al risultato. In tal modo la squadra di addetti diventerà 'titolare' della funzione in modo chiaro davanti ai clienti, ai colleghi autisti, alla direzione per tutto ciò che attiene il corretto svolgimento del servizio in quel territorio (evasione tariffaria – manutenzione impianti di fermata – regolarità del servizio – censimento dei viaggiatori – ecc.);
- 4) Organico: le parti concordano che potrebbe essere utile investire nel potenziamento dell'organico del settore controllo e verifica in modo tale da poter cogliere in maniera compiuta la convenienza dell'azione ispettiva determinando il livello ottimale del rapporto costi/benefici conseguente alla nuova organizzazione.


Carlo Ciampi


Biagio Adamo

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IN MERITO A
ORARIO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE AZIENDALE, RILEVATORI DI
PRESENZA PER GLI ADDETTI AGLI IMPIANTI FISSI, INDENNITA' PER
CENSIMENTO VIAGGIATORI.**

In data 22/11/01, presso la sede aziendale, in Prato, Piazza Duomo 18, si sono incontrati il Direttore Dott. Alberto Banci, in rappresentanza della C.A.P., coadiuvato dalla Dott.ssa Stolfi e dalla Commissione Consiliare per il Personale, e i rappresentanti sindacali aziendali Sigg.: Goti Giampiero, Adamo Biagio, Messeri Fabrizio, per discutere sui seguenti argomenti!

1. ORARIO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

Premesso:

- che l'orario della Direzione Aziendale vigente risale, come articolazione, a più di venti anni fa;
- che tale orario presenta un arco temporale di presenza piuttosto elevato;
- che tale orario prevede una pausa pranzo di due ore, assai elevata rispetto a quelle usuali nel settore;
- che tale orario non consente alcuna flessibilità in ingresso e in uscita;
- che tale orario prevede uno straordinario da turno di ben 42 minuti giornalieri;

hanno convenuto quanto segue:

- il nuovo orario sarà organizzato su 39 ore settimanali, così come previsto dal CCNL di categoria;
- l'orario di apertura degli uffici al pubblico sarà:
8:30 - 13:00
14:30 - 17:30
- sarà consentita una elasticità in ingresso e in uscita a livello quotidiano individuale;
- la pausa pranzo dovrà essere di almeno 45 minuti;

2. INTRODUZIONE STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA

Allo scopo di dare attuazione all'accordo di cui al punto precedente e di equiparare, nelle modalità di rilevazione della presenza, tutti gli addetti agli impianti fissi secondo la metodologia adottata per i reparti di officina, si conviene di introdurre per tutti gli addetti degli uffici aziendali, dell'officina e delle agenzie di viaggio, l'obbligo di certificare la presenza sul lavoro mediante un idoneo strumento di rilevazione con l'uso di un tesserino personale.

3. INDENNITA' PER IL CENSIMENTO VIAGGIATORI

Allo scopo di realizzare unicamente per l'anno in corso, in tempi rapidi, con i minimi costi aziendali, quanto previsto negli obblighi di contratto per i servizi di trasporto pubblico locale, le parti convengono di riconoscere agli autisti chiamati a rilevare in un giorno feriale-tipo, sul loro turno di lavoro, tutti i dati richiesti nel modulo allegato che fa parte integrante del presente accordo, una indennità una tantum pari a lire 55.000 lorde da erogare nel mese di paga in cui è effettuata la prestazione.

Il presente accordo sarà applicato per i punti 1. e 2. dal momento in cui saranno disponibili gli strumenti di rilevazione della presenza necessari, mentre per il punto 3. a decorrere dalla data odierna.

Stolfi
Goti
Banci
Adamo
Messeri

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la C.A.P. S.c.r.l.:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Commissione Consiliare per il Personale

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
I Rappresentanti sindacali aziendali

CGIL *[Handwritten signature]*

CISL *[Handwritten signature]*



ORGANIZZAZIONE VERIFICA E CONTROLLO

In data 12 aprile 2003, presso la Sede Aziendale in Prato, piazza Duomo 18:

- la C.A.P. AUTOLINEE S.C.R.L., rappresentata dal suo direttore Dott. Alberto Banci, coadiuvato dal Capo servizio personale Dott.ssa Giuliana Stolfi e dal Capo servizio T.P.L. Ing. Massimo Micheli e da altri capi servizio
- le organizzazioni sindacali aziendali CGIL E CISL, rispettivamente rappresentate dai sig.ri Goti Giampero e Messeri Fabrizio,

visto

1. l'accordo quadro del 30 luglio 2001 inerente la riorganizzazione dell'attività di controllo e verifica
2. quanto emerso nell'ampia discussione tra le parti negli incontri del 28 gennaio 2003, 12 marzo 2003, 27 marzo 2003 e 12 aprile 2003 in merito alla concreta attuazione della riorganizzazione

concordano quanto segue

• FORMAZIONE

Gli addetti del servizio ispettivo frequenteranno corsi per ottenere attestazioni di cui alla legge 127/97 per l'acquisizione della qualifica di ausiliario al traffico.

L'azienda organizza appositi corsi mirati all'acquisizione e allo sviluppo di tecniche di relazione con il Pubblico ed allo svolgimento dell'attività di vigilino e un incontro dibattito con professionisti dell'area giuridico - legale per approfondire lo status del controllore e verificatore.

Sarà formulato un sistema informativo dell'intero sistema tariffario adottato in azienda da divulgare a tutto il personale di guida. Del materiale informativo farà parte anche un tariffario con gli schemi polimetrici delle singole linee.

L'azienda garantisce l'assistenza legale ai propri addetti ai servizi ispettivi per eventuali controversie derivanti dall'espletto di tale attività.

• RENDICONTAZIONE

Tutto il personale di controllo e verifica è tenuto a rendicontare su un apposito modulo la propria attività giornaliera.

Tale rendicontazione sarà esaminata, controllata ed eventualmente contestata dal Capo Ufficio Controllo e sarà inserita nella banca dati informatica.

Su tale modulo dovranno essere annotati i seguenti dati:

- Data
- Linea
- **Corsa-Orario**
- Numero fermata salita
- Numero clienti a bordo

Alberto Banci

Giuliana Stolfi

Massimo Micheli

Goti Giampero

Messeri Fabrizio

Sarà fatta richiesta per poter usufruire dell'apparecchio radio dei Vigili Urbani per gli ausiliari.

Saranno dati in dotazione apparecchi portatili dove rendicontare attività ispettive.

♦ **AREE DI INTERVENTO**

Sono state individuate 6 aree di intervento:

FIRENZE – MUGELLO – IMPRUNETA - **PISTOIA**

(Con Barberino)

AREA FIORENTINA

VALLATA Linee 12 e 13

M Nord

PRATO NORD

M P/O

2A - 2B - 10 - 4 - 9

PRATO SUD

CF PO - FI AUTOSTRADA

5A - 5B / 7 - 8 (*Castellina*)

24 - 50

PRATO EST

5A - 5B - 5C - 3

6 - 6A

11 - 14

PRATO OVEST

AREA LAM CENTRALE

4 - 7 - 8

MEZZANA

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS

Fermo restando il potere di iniziativa e di decisione della Direzione e del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che chiaramente si assumono la responsabilità della proposta fatta in materia di verifica, le organizzazioni sindacali confermano formalmente forti perplessità.

Siamo a sottolineare come preventivamente non sia stato approfondito, con le autorità di ordine pubblico e competenti, il quadro in cui gli operatori di verifica si possono legittimamente porre, per cui rimane non chiaro il rapporto tra la portata dell'esposizione economica relativa alla nuova organizzazione del lavoro e il quadro di possibilità di ritorno economico possibile in virtù dei poteri effettivi del verificatore; rimangono similmente elementi di perplessità rispetto a questioni quale le assunzioni, i compiti del verificatore, la cessazione effettiva di alcune mansioni e incombenze oggi svolte, il ruolo degli inidonei, ecc.

Barberino
Castellina
Mezzana
Prato Nord
Prato Sud
Prato Est
Prato Ovest
Mezzana
Stampato

Le OO.SS. nel prendere quindi atto della decisione degli organi dirigenti della Cooperativa e fermo restando il quadro di proprie perplessità chiedono che sia prevista una verifica entro e non oltre 3 mesi dalla decisione aziendale.


Letto, approvato e sottoscritto

Per la C.A.P.


Il Direttore Dott. Alberto Banci



Il Capo Servizio Personale Dott.ssa Giuliana Stolfi




Il Capo Servizio T.P.T. Ing. Massimiliano Felloni




Per le organizzazioni sindacali

CGIL Sig. Giampiero Gotti



CISL Sig. Messeri Fabrizio



**ACCORDO DEL 27 NOVEMBRE 2003 IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE
DEL PERSONALE DI C.A.P. COLLEGATO AL SERVIZIO DI TPL
ATTALMENTE GESTITO NEL BACINO FIORENTINO DA TRASFERIRE
ALL'EVENTUALE NUOVO GESTORE DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 18 BIS LEGGE REGIONALE 33/2003**

In data 27 novembre 2003, presso la sede aziendale di Piazza Duomo 18, C.A.P. rappresentata dal Direttore Dottor Banci Alberto e dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana e le Organizzazioni Sindacali Aziendali rappresentate dai Sig.ri Goti Giampiero e Messeri Fabrizio e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Prato rappresentate dai Sig.ri Cassigoli Roberto e Adamo Biagio

visto

1. la comunicazione della Provincia di Firenze in merito al personale afferente i servizi TPL di Firenze gestiti da C.A.P. trasmessa in data 20 ottobre 2003, protocollo 81025
2. la ricognizione effettuata dalla Provincia di Prato in merito al personale afferente i Servizi TPL e comunicatoci in data 22 ottobre 2003, protocollo 46018

tenuto conto

- di quanto emerso nella ricognizione aziendale effettuata congiuntamente dall'azienda con i delegati sindacali
- delle considerazioni in merito ai servizi afferenti al bacino pratese con particolare riguardo all'avvio dei servizi LAM nel Comune di Prato realizzatosi successivamente alle ricognizioni effettuate dalla Provincia e come già rilevato nel verbale del tavolo di concertazione tenutosi presso la Provincia di Prato il 29 ottobre 2003

le parti concordano

nel determinare il personale di C.A.P. afferente i servizi TPL della Provincia di Firenze secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Giampiero Goti

Alberto Banci

Roberto Cassigoli

Giuliana Stolfi

	Agenti guida	Addetti Movimento	Addetti Manutenzione	Addetti Amministrazione	Totale Addetti
Firenze Centrale	7	0	0	0	7
Firenze Mugello	15	1	2	2	20
Firenze Val d'Arno	13	1	2	2	18
<i>Totale</i>	35	2	4	4	45

Le parti si danno atto che con il numero e le tipologia di addetti sopra individuato, eventualmente da trasferire al nuovo gestore, è assicurata la piena tutela occupazionale.

Letto, confermato, sottoscritto

Per C.A.P.

Il Direttore

Il Capo Servizio Personale

Dott. Banci Alberto

Dott.ssa Stolfi Giuliana

Per le Organizzazioni Sindacali Aziendali

CGIL Sig. Goti Giampiero

CISL Sig. Messeri Fabrizio

Per le Segreterie Sindacali Provinciali

FILT CGIL Sig. Cassigoli Roberto

FIT CISL Sig. Adamo Biagio

**ACCORDO DEL 27 NOVEMBRE 2003 IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE
DEL PERSONALE DI C.A.P. COLLEGATO AL SERVIZIO DI TPL
ATTALMENTE GESTITO NEL BACINO PRATESE DA TRASFERIRE
ALL'EVENTUALE NUOVO GESTORE DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART. 18 BIS LEGGE REGIONALE 33/2003**

In data 27 novembre 2003, presso la sede aziendale di Piazza Duomo 18, C.A.P. rappresentata dal Direttore Dottor Banci Alberto e dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana e le Organizzazioni Sindacali Aziendali rappresentate dai Sig.ri Goti Giampiero e Messeri Fabrizio e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Prato rappresentate dai Sig.ri Cassigoli Roberto e Adamo Biagio

Visto

1. la ricognizione effettuata dalla Provincia di Prato in merito al personale afferente i Servizi TPL e comunicata in data 22 ottobre 2003, protocollo 46018
2. la comunicazione della Provincia di Firenze in merito al personale afferente i Servizi TPL di Firenze gestiti da C.A.P. trasmessa in data 20 ottobre 2003, protocollo 81025

tenuto conto

- di quanto emerso nella ricognizione aziendale effettuata congiuntamente dall'azienda con i delegati sindacali
- delle considerazioni in merito ai servizi afferenti al bacino pratese con particolare riguardo all'avvio dei servizi LAM nel Comune di Prato realizzatosi successivamente alle ricognizioni effettuate dalla Provincia e come già rilevato nel verbale del tavolo di concertazione tenutosi presso la Provincia di Prato il 29 ottobre 2003

le parti concordano

nel determinare il personale di C.A.P. afferente i servizi TPL della Provincia di Prato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

AGENTI DI GUIDA	252
ADDETTI ALL'ESERCIZIO	23
ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	33
ADDETTI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	32
<i>Totale</i>	340

Stolfi *Goti*

Le parti si danno atto che con il numero e le tipologia di addetti sopra individuato, eventualmente da trasferire al nuovo gestore, è assicurata la piena tutela occupazionale.

Letto, confermato, sottoscritto

Per C.A.P.

Il Direttore

Il Capo Servizio Personale

Dott. Banci Alberto

Dott.ssa Stolfi Giuliana

Banci Alberto
Stolfi Giuliana

Per le Organizzazioni Sindacali Aziendali

CGIL Sig. Goti Giampiero

CISL Sig. Messeri Fabrizio

Goti Giampiero
Messeri Fabrizio

Per le Segreterie Sindacali Provinciali

FILT CGIL Sig. Cassigoli Roberto

FIT CISL Sig. Adamo Biagio

Cassigoli Roberto
Adamo Biagio

In data 28 novembre 2003, presso la Sede Aziendale della C.A.P. Autolinee S.c.r.l. in Prato, Piazza Duomo 18 tra:

- la C.A.P., rappresentata dal Direttore Dottor Banci Alberto, coadiuvato dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana, dal Capo Servizio T.P.L. Ing. Palloni Massimiliano, dai componenti la Commissione Consiliare del personale Sig.ri Ciampi Carlo, Fusi Moreno, Guazzini Massimo, Santi Gianni
- le Organizzazioni Sindacali Aziendali CGIL e CISL, rispettivamente rappresentate dai Sig.ri Giampiero Goti e Adamo Biagio

è stato raggiunto e sottoscritto l'accordo per il settore autoferrotranviari riguardante gli argomenti sottoelencati dal punto 1 al punto 5.

Punto 1 – Premio di risultato anno 2004 –

I criteri in base ai quali sarà riconosciuto il premio di risultato relativo all'anno 2004 saranno i seguenti:

- 1) aumento dei ricavi per la vendita dei titoli di viaggio
- 2) riduzione del costo dei sinistri totalmente o parzialmente passivi
- 3) raggiungimento di una soglia di presenza annua superiore alla media aziendale
- 4) aumento del premio in misura più che proporzionale ai giorni di presenza
- 5) penalizzazione delle assenze nei giorni festivi
- 6) ai fini della determinazione della presenza media non si terrà conto di assenze per malattie e/o infortuni maggiori ai 90 giorni
- 7) nel conteggio delle presenze individuali si considereranno i giorni di ferie maturati e non quelli effettivamente goduti

Tali obiettivi saranno determinati in via definitiva entro febbraio 2004.

Punto 2 – Indennità di presenza –

A partire dal 1° gennaio 2004 è istituita per il personale assunto dopo il 1° marzo 2001 e per quello che pur assunto in precedenza era in tale data in formazione lavoro o comunque con contratti a tempo determinato, un'indennità detta *indennità di presenza* nella misura di Euro 20,00 nel caso siano stati raggiunti i 2 anni di anzianità aziendale e di Euro 40,00 se raggiunti i 4 anni.

Per gli operatori di esercizio in forza al 1° marzo 2001 con contratto a tempo indeterminato la voce art. 22 p.to b) Accordo Aziendale '86 di Euro 131,95 è ridotta a Euro 91,95 e congelata; la

Roberto A. Tommasini Cellini

Giampiero Goti

Gianni Marinoni

Adamo Biagio

Art. 9 ASSISTENZA INTERNA

E' istituita, fra gli agenti della CAP, la Cassa Assistenza Interna (C.A.I.), il cui funzionamento e regolato dallo Statuto approvato dall'Assemblea in data 23-12-96.

Art. 10 FONDO PENSIONE INTEGRATIVA

E' istituito il "Fondo Pensione Cap S.c.r.l." avente lo scopo di attuare a favore dei lavoratori le forme di previdenza complementari al sistema pubblico obbligatorio, previste anche dai contratti nazionali di categoria applicati in azienda, il cui funzionamento e regolato dallo Statuto e dal Regolamento approvato dall'Assemblea il 13-12-97.

Art. 11 PERMESSI SINDACALI

Alle Organizzazioni Sindacali, per l'espletamento del loro mandato, la C.A.P. concede i permessi retribuiti che vengano giustificatamente richiesti con almeno 48 ore di anticipo dai responsabili sindacali competenti, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 12 RIMBORSI PER TRASFERIMENTI

Al personale impiegato fuori della residenza di lavoro spetta l'indennità di trasferimento in lire/km per ogni chilometro di spostamento dalla residenza di lavoro convenzionale al luogo comandato per la prestazione, così come riportato nell'allegato H.

Art. 13 FERIE

Il godimento delle ferie è obbligatorio: la loro assegnazione è decisa di comune accordo fra la Direzione e gli interessati, tenuto conto delle esigenze del servizio e del lavoratore.

Art. 14 TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Tutti i lavoratori sono dotati di un tesserino personale che ne permette il riconoscimento in modo univoco quali lavoratori della CAP. Coloro che prestano servizio al pubblico sono tenuti a tenere esposto il tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento del servizio.
Con tale tesserino il lavoratore può qualificarsi come lavoratore della CAP.

Art. 15 RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO

Tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto dell'orario di lavoro, per il quale garantiscono in modo responsabile il massimo impegno personale.

Il rispetto dell'orario è verificato per gli addetti degli impianti fissi e degli uffici dai preposti che ne assumono responsabilità anche diretta.

Gli addetti all'ufficio controllo autorizzati sono titolati alla verifica del rispetto degli orari per tutti i lavoratori sia di movimento, che degli impianti fissi e degli uffici.

Art. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La CAP ritiene estremamente utile e necessaria l'attività formativa del proprio personale al fine di migliorare la qualità del servizio offerto e la professionalità dei propri addetti.


La Direzione aziendale insieme con la Commissione consiliare del personale ed i rappresentanti sindacali aziendali, almeno una volta all'anno, valuta le necessità formative dei lavoratori e decide i programmi formativi da attivare.

PER L'AZIENDA


Il Direttore Dott. Banci Alberto



Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana




Capo Servizio TPL Ing. Palloni Massimiliano



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI


CGIL

Sig. Goti Giampiero




CISL

Sig. Adamo Biagio




LA COMMISSIONE DEL PERSONALE

Sig. Ciampi Carlo




Sig. Fusi Moreno



Sig. Guazzini Massimo



Sig. Santi Gianni



In data 5 agosto 2004 presso la sede aziendale in Prato Piazza Duomo 18, tra:

- la C.A.P., rappresentata dal suo Direttore Dott. Banci Alberto, coadiuvato dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana
- le Organizzazioni sindacali Aziendali CGIL e CISL, rispettivamente rappresentate dai Sig.ri Goti Giampiero e Messeri Fabrizio

premessso

1. che con delibera n° 18/1990 il C.d.a. istituì nel giorno 15 marzo di ogni anno la festività aziendale in ricordo della costituzione della Cooperativa riconoscendola come giorno di riposo aggiuntivo
2. che in data 24 febbraio 1994 fu siglato l'Accordo Integrativo Aziendale con il quale si stabilì che la festa della Cooperativa in data 15 marzo veniva considerata quale permesso retribuito assorbente la previsione dell'Accordo Nazionale del 27 febbraio 1979, art. 1
3. che per prassi aziendale l'applicazione dell'Accordo precedentemente richiamato, essendo conseguente alla delibera del Consiglio del 1990, è stata sempre estesa a tutto il personale dipendente della Cooperativa
4. che il riconoscimento della festa del 15 marzo quale festa della costituzione della C.A.P. è stata poi trasposta in modo incompleto, ma senza cambiarne il senso complessivo, nel Testo Unico che regola il lavoro in Cooperativa del 27 febbraio 2001 sulla base della previsione del precedente Accordo del 1994, e che i meccanismi di pagamento sono continuati secondo la prassi del 1994
5. che il giorno del Santo Patrono a Prato cade nel giorno festivo del 26 dicembre
6. che a causa della complessità della situazione prima descritta dovuta alla progressiva stratificazione di norme aziendali poco chiare e per un'errata interpretazione, da parte di tutte le parti, delle norme contrattuali nazionali e aziendali prima richiamate, si riconosce di non aver correttamente considerato la festività del 15 marzo e di non aver pagato il dovuto per la festività del Santo Patrono.
7. che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 17 maggio 2004 ha inteso rinnovare la previsione originaria di istituire nel giorno del 15 marzo la festa della cooperativa per tutti i lavoratori della stessa in aggiunta alle spettanze contrattuali
8. che in merito all'applicazione dell'art. 10 Regolamento del lavoro in Cooperativa (Indennità di disponibilità) le parti hanno riconosciuto la necessità di meglio definire i termini dell'applicabilità al fine di evitare i fraintesi con tutto il personale.

Stolfi

Stolfi

Banci

Messeri

si conviene quanto segue:

- A. L'art. 8 del *Regolamento al Lavoro in Cooperativa* del 27 febbraio 2001 viene sostituito con la seguente nuova stesura del medesimo.

ARTICOLO 8 - FESTIVITA'

8.1 - Festività sopresse

La C.A.P. riguardo le festività nazionali e religiose sopresse o comunque differite dalla legge 5 marzo 1977 n° 54, corrisponde a tutti i lavoratori una quota giornaliera della retribuzione normale, senza maggiorazioni, di importo pari a quello dovuto nelle giornate di ferie.

A richiesta dell'interessato, che deve darne comunicazione all'Ufficio Personale, le festività sopresse possono essere tutte o in parte utilizzate come giornate di ferie.

8.2 - Festa del Santo Patrono

Nonostante la Cooperativa operi su più sedi si conferma la festa del Santo Patrono nella giornata del 26 dicembre.

8.3 - Festa della Cooperativa

E' confermata la festa della Cooperativa nel giorno 15 marzo data della costituzione della stessa, da riconoscere a tutti i lavoratori, che percepiranno 1/26 di retribuzione normale.

A richiesta dell'interessato, che deve darne comunicazione all'Ufficio Personale, tale giornata può essere usufruita anche come giornata di ferie.

- B. con il mese di paga di luglio 2004 saranno riconosciuti a tutti i dipendenti in forza al 1° luglio 2004 gli arretrati corrispondenti ad un (1) giorno di festività a fronte di quanto dovuto per la festa del Santo Patrono per ognuno dei 5 anni antecedenti l'anno 2004 in relazione alla presenza effettiva in azienda
- C. dall'anno in corso la festività del Santo Patrono che a Prato cade il 26 dicembre, già giorno festivo, sarà pagata come previsto dal Contratto Nazionale nel mese di competenza
- D. la previsione dell'Accordo Nazionale del 27 febbraio 1979 art. 1 sarà integralmente rispettato per quanto previsto con il riconoscimento di un (1) giorno di riposo retribuito in aggiunta ai riposi, festività e ferie per i soli aventi diritto e si ritiene superato l'Accordo del 24 febbraio 1994, p.to1.

Stella
F. Russo
Boni
M. M.

E. L'art. 10 del *Regolamento al lavoro in Cooperativa: servizi di trasporto pubblico e mobilità* del 27 febbraio 2001 viene sostituito con la seguente nuova stesura del medesimo

ARTICOLO 10 – INDENNITA' DISPONIBILITA' –

Al personale chiamato in servizio e disponibile a fornire prestazioni straordinarie, prima o dopo il turno di lavoro, sarà retribuito il tempo di lavoro straordinario calcolato secondo i parametri contrattuali vigenti in azienda ed in aggiunta sarà riconosciuta un'indennità di disponibilità pari a Euro 6,20. Nel caso in cui la chiamata sia fatta dopo il turno di lavoro, tale indennità sarà riconosciuta soltanto se tra la fine del turno di lavoro e la ripresa del lavoro straordinario intercorrono almeno 30 minuti.

L'indennità di disponibilità non è cumulabile con quella di reperibilità, quando prevista.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la C.A.P.


Il Direttore

Dott. Banci Alberto



Il Capo Servizio Personale


Dott.ssa Stolfi Giuliana



Per le Organizzazioni Sindacali


CGIL

Sig. Goti Giampiero



CISL

Sig. Messeri Fabrizio





COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE
Società Cooperativa a r.l.



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 59100 Prato P.za Duomo, 18
tel. 0574 6081 fax 0574 21038
e-mail: posta@capautolinee.it www.capautolinee.it

AGENZIE VIAGGIATORI
PRATO P.za Duomo, 17 tel. 0574 608218/9
PRATO P.za Stazione tel. 0574 608235
FIRENZE L.go F.lli Alinari, 9 tel. 055 214637
BORGO S. LORENZO P.za del Poggio, 12 tel. 055 8494420

AUTORIMESSA E OFFICINA PRATO Via Vestri, 5 tel. 0574 608243/4 fax 0574 37787

N. protocollo

2543/05

Prato, li

26 ottobre 2005

Gentili Signori

Goti Giampiero

CGIL

Messeri Fabrizio

CISL

La presente per informarVi che a seguito dell'incontro del 25 ottobre 2005 tra la CAP, rappresentata dal suo Direttore Dott. Alberto Banci, coadiuvato dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Giuliana Stolfi, e i rappresentanti della U.I.L., sono stati sottoscritti dall'Organizzazione U.I.L. tutti gli Accordi attualmente vigenti in Azienda.

Si allega copia del documento di sottoscrizione.

Cordiali saluti.

CAP SOCIETA' COOPERATIVA

Il Direttore

Dott. Banci Alberto


ACCORDO AZIENDALE


Il giorno 25 ottobre 2005, alle ore 15.00, presso la sede CAP di Piazza Duomo n° 18 a Prato, tra la CAP Società Cooperativa rappresentata dal Direttore Dott. Alberto Banci coadiuvato dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Giuliana Stolfi e i rappresentanti sindacali aziendali UIL Sig. Fabbri Mauro e Sig. Menichetti Arturo, preso atto che la U.I.L. si è costituita in Azienda dal 26/09/2005, si concorda che tutti gli Accordi attualmente vigenti in Azienda, sottoscritti con le Organizzazioni sindacali CISL e CGIL, sono da considerarsi integralmente accettati e quindi applicabili anche da parte della UIL con tutti i benefici e i doveri in essi contemplati.

Per l'Azienda

Dott. Alberto Banci

Dott.ssa Giuliana Stolfi







Per la U.I.L.

Sig. Fabbri Mauro

Sig. Menichetti Arturo





Il giorno 17 dicembre 2005, presso la sede aziendale, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal suo Direttore Dott. Banci Alberto, coadiuvato dalla dott.ssa Stolfi Giuliana, e i rappresentanti sindacali aziendali Sig. Brogi Paolo (CISL), Sig. Goti Giampiero (CGIL), Sig. Fabbri Mauro (UIL)

considerata la giurisprudenza in materia di Consiglio di disciplina di cui all'allegato A del R.D. 48/1931

concordano


di costituire una Commissione Disciplinare paritetica composta da sei membri, di cui tre appartenenti alle tre sigle sindacali e tre di nomina del C.d.A., a cui affidare il compito di rivisitare le procedure disciplinari aziendali per armonizzarle con la normativa vigente e predisporre un apposito regolamento.

La Commissione è composta dai Sigg. Ciampi Carlo, Stolfi Giuliana e Pieraccioli Luca per la parte aziendale e per le parti sindacali dai Sigg. Guidotti Paolo – CISL , Perretta Giuseppe - UIL e Cellini Renzo - CGIL.

PER L'AZIENDA


Il Direttore

Dott. Alberto Banci



Capo Servizio Personale


Dott.ssa Stolfi Giuliana



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI


CISL

Sig. Brogi Paolo




CGIL

Sig. Goti Giampiero



UIL

Sig. Fabbri Mauro



ACCORDO

Il giorno 17 dicembre 2005, presso la sede aziendale, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal suo Direttore Dott. Banci Alberto, coadiuvato dalla dott.ssa Stolfi Giuliana, e i rappresentanti sindacali aziendali Sig. Brogi Paolo (CISL), Sig. Goti Giampiero (CGIL), Sig. Fabbri Mauro (UIL)


Le parti concordano che l'Art. 10 del Regolamento del lavoro in Cooperativa: servizi di trasporto pubblico mobilità 27 febbraio 2001 è integrato con la seguente previsione:


l'indennità di disponibilità verrà corrisposta per un importo di Euro 12,40 nel caso in cui le prestazioni di cui al presente articolo terminino dopo le ore 22:00.

PER L'AZIENDA

Il Direttore Dott. Alberto Banci

Il Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana







PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI


CISL
Sig. Brogi Paolo

CGIL
Sig. Goti Giampiero

UIL
Sig. Fabbri Mauro







ACCORDO PATENTE A PUNTI

Il giorno 17 dicembre 2005, presso la sede aziendale, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal suo Direttore Dott. Banci Alberto, coadiuvato dalla dott.ssa Stolfi Giuliana, e i rappresentanti sindacali aziendali Sig. Brogi Paolo (CISL), Sig. Goti Giampiero (CGIL), Sig. Fabbri Mauro (UIL)

Concordano

ad integrazione dell'Art. 10 del C.C.N.L. 18 novembre 2004, per tutto il personale dipendente, che l'azienda si farà carico dei costi relativi ai corsi per il recupero dei punti detratti dalla patente.


Resta ovviamente inteso che i tempi e gli oneri necessari alla frequenza dei corsi di recupero, le cui lezioni/esami avverranno al di fuori dell'orario di lavoro, sono interamente a carico del dipendente interessato.

I corsi di recupero saranno organizzati dall'azienda con cadenza periodica ed aperti a coloro che ne faranno richiesta.


L'azienda si impegna a valutare casi particolari nei quali emergano responsabilità dell'azienda.

PER L'AZIENDA

Il Direttore Dott. Alberto Banci




Il Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana




PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

CISL
Sig. Brogi Paolo



CGIL
Sig. Goti Giampiero



UIL
Sig. Fabbri Mauro

ACCORDO

Il giorno 17 dicembre 2005, presso la sede aziendale della Cooperativa, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal suo Direttore Dott. Banci Alberto, coadiuvato dalla dott.ssa Stolfi Giuliana, e i rappresentanti sindacali aziendali Sig. Brogi Paolo (CISL), Sig. Goti Giampiero (CGIL), Sig. Fabbri Mauro (UIL)

considerate le richieste del sindacato aziendale riguardo ai permessi sindacali per l'anno 2006 e la volontà espressa dal C.d.A. con delibera del 14 dicembre 2005

concordano


che per l'anno 2006 in aggiunta ai permessi sindacali previsti dal CCNL Autoferrotranviari saranno riconosciute ad ogni sigla sindacale:

- a) 200 ore annue per lo svolgimento dell'attività dei loro rappresentanti che ricoprono incarichi a livello provinciale
- b) 600 ore annue per lo svolgimento dell'attività dei loro rappresentanti che ricoprono incarichi a livello regionale
- c) un permesso sindacale in occasione di incontri convocati dalla direzione aziendale, in aggiunta a quanto previsto ai punti a) e b) precedenti

PER L'AZIENDA

Il Direttore Dott. Alberto Banci

Il Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana




Handwritten signatures of Alberto Banci and Giuliana Stolfi, each on a horizontal line.

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

CISL
Sig. Brogi Paolo

CGIL
Sig. Goti Giampiero

UIL
Sig. Fabbri Mauro



Handwritten signatures of Paolo Brogi, Giampiero Goti, and Mauro Fabbri, each on a horizontal line.

ACCORDO INDENNITA' DI IMMEDIATA DISPONIBILITA'

Il giorno 4 marzo 2006, presso la sede aziendale, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal suo Direttore Dott. Banci Alberto, coadiuvato dalla dott.ssa Stolfi Giuliana, e i rappresentanti sindacali aziendali Sig. Brogi Paolo (CISL), Sig. Goti Giampiero (CGIL), Sig. Fabbri Mauro (UIL)

premesso che si manifestano esigenze di servizio improvvise per uscite didattiche, prontobus, ospedale e intralci al traffico nella città di Prato

concordano

che gli *operatori di esercizio*, nei tempi non impegnati in attività lavorative, che assicurano un'immediata disponibilità all'Ufficio Movimento per esigenze improvvise del servizio, percepiranno un'apposita indennità detta di *immediata disponibilità* che sarà attribuita in quote orarie di:

- Euro 9,50 per il parametro 140
- Euro 12,00 per il parametro 158
- Euro 13,00 per il parametro 175
- Euro 13,50 per il parametro 183

Tali quote sono frazionabili per disponibilità parziali.


Tutto quanto sopra stabilito avrà validità per il mese di marzo 2006.

L'Azienda si impegna a definire il sistema di ripartizione del lavoro straordinario in Cooperativa entro il mese di aprile c.a..

PER L'AZIENDA

Il Direttore Dott. Banci Alberto

Il Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana




PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

CISL
Sig. Brogi Paolo

CGIL
Sig. Goti Giampiero

UIL
Sig. Fabbri Mauro



ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
CAP SOCIETA' COOPERATIVA

Il giorno 3 maggio 2007, presso la sede aziendale CAP, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA, rappresentata dal suo Direttore dottor Banci Alberto, coadiuvato dalla dott.ssa Stolfi Giuliana e dalla Commissione Consiliare del Personale, composta dai Sig.ri Ciampi Carlo, Guazzini Massimo e Mancini Alessandro e i rappresentanti sindacali aziendali Sig. Brogi Paolo, Sig. Messeri Fabrizio (CISL), Sig. Baldanza Piero, Sig. Goti Giampiero (CGIL), Sig. Reschi Claudio, Sig. Fabbri Mauro (UIL)

si concorda quanto segue

I. Indennità Giornaliera di Presenza

Viene fissata una Indennità Giornaliera di Presenza per tutti i lavoratori con contratto Autoferrotraviere, da pagarsi per 12 mensilità, nella misura che si ottiene sommando due distinti elementi:

ELEMENTO A: pari a 115.00 € al mese per un valore giornaliero di Euro 3.84 e rivalutata nella misura di Euro 118.00 al mese a partire dal 1° gennaio 2009 per un valore giornaliero di Euro 3.94 al mese; da corrispondersi anche ai dipendenti con contratto di apprendistato secondo le percentuali sancite nell'Accordo Regionale del 1° giugno 2006;

ELEMENTO B: Indennità Giornaliera di Presenza da corrispondersi per 12 mensilità nella misura mensile di:

- B1: 20,00 € mensili per un valore giornaliero di 0,66 € al compimento del secondo anno di anzianità in azienda considerando a questo fine anche il periodo di formazione e lavoro o apprendistato.

Mancini Alessandro

[Signature]

[Vertical signature]

- 3
- B2: 20.00 € mensili per un valore giornaliero di 0,66 € al compimento del quarto anno di anzianità in azienda considerando a questo fine anche il periodo di formazione e lavoro o apprendistato.
 - B3: 30.00 € mensili per un valore giornaliero di 1,00 € al compimento del sesto anno di anzianità in azienda considerando a questo fine anche il periodo di formazione e lavoro o apprendistato. Il valore di cui al punto B3 sarà riassorbito per i lavoratori presenti in azienda al 27/02/2001 dalla voce Art.22, Punto B, Accordo Aziendale 1996.

L'indennità di presenza giornaliera quale somma dei punti A, B1, B2 e B3 e calcolata a prescindere dai parametri retributivi, per ogni giorno di servizio, congedo ordinario, donazione sangue e permesso sindacale. Essa sostituisce l'indennità di presenza vigente.

L'importo dell'indennità di Presenza come sopra definita potrà essere aggiornata a partire dalla data di scadenza del Contratto di Servizio con la Provincia di Prato fissata al 31/12/2009 a seguito di un'attenta verifica congiunta fra Azienda e OO.SS. Aziendali sui benefici economici derivanti dal turnover aziendale nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico di gestione.

2. Indennità di Inoperosità

L'indennità di inoperosità è riconosciuta agli *operatori di esercizio* in relazione al tempo trascorso in modo "inoperoso" fuori dalla località di *residenza di lavoro*, valorizzando - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, lettera f), legge 138/58 - sulla base della paga oraria individuale, il 12% del tempo inoperoso.

3. Indennità di reperibilità

L'indennità di Reperibilità è fissata:

- a) Personale dell'Ufficio

29
Nella misura di € a fronte della reperibilità al lavoro dalle ore 18 del sabato alle ore 24 della domenica successiva secondo le disposizioni del Capo Officina.

b) **Personale Viaggiante**

L'indennità di reperibilità già disciplinata da accordi vigenti viene adeguata a 23,00 € per i giorni festivi ed a 8,00 € per i giorni feriali.

4. Indennità di Immediato Intervento Manutentivo

Al Personale dell'Officina chiamato in servizio straordinario al di fuori dell'orario di copertura dei turni di lavoro dell'Officina viene corrisposta una Indennità di Immediato Intervento Manutentivo pari a 25,00 € oltre alle ore di lavoro effettivamente prestate con le relative maggiorazioni previste dal CCNL. L'indennità di Immediato Intervento Manutentivo è cumulabile con l'Indennità di Reperibilità.

5. Incremento del valore del Buono Pasto

Il valore del buono pasto assegnato ad ogni lavoratore per ogni giorno di prestazione lavorativa a tempo pieno (pari o superiore a 6,30 ore giornaliere), è incrementato a 5,29 €.

6. Vendita biglietti a Bordo

L'indennità riconosciuta al personale di guida in relazione alla vendita di biglietti a bordo, disciplinata dagli accordi vigenti, viene adeguata a 0,60 € nel caso di titolo di viaggio urbano e a 0,55 € nel caso di titolo di viaggio extraurbano.

7. Rimborso chilometrico

Ai lavoratori che, per motivi di servizio debitamente autorizzati dal loro superiore gerarchico, compiano percorsi stradali mediante uso di mezzo proprio, è corrisposto un rimborso chilometrico pari ad Euro 0,52/km.

8. Formazione Turni

Vista la previsione degli accordi aziendali vigenti che permette la formazione di turni di lavoro per autista con un massimo di 40 minuti di lavoro straordinario per turno, le parti si impegnano affinché tra la Direzione d'Esercizio e la Commissione Sindacale Turni si lavori per limitare il numero di turni con tempo di lavoro straordinario superiore a 30 minuti ai casi necessari in funzione dell'organizzazione dei servizi e senza aumentare il numero dei turni complessivi.


9. Validità


Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° maggio 2007 ed ha validità fino al 31/12/2010.


Il presente accordo dovrà essere recepito nel Testo Unico degli Accordi Integrativi Aziendali.

Per l'Azienda


Per le OO.SS. Aziendali


Dot. Alberto Banci 

Brogi Paolo 


Dott.ssa Giuliana Stolfi 


Messori Fabrizio 


Ciampi Carlo 

Baldanza Piero 

Guazzini Massimo 

Goti Giampiero 

Mancini Alessandro 

Reschi Claudio 

Fabrizi Mauro 

VERBALE DI ACCORDO QUADRO

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' MATURATI NEL PERIODO DI FORMAZIONE


In data 3 ottobre 2007 si sono incontrate l'Azienda CAP SOCIETA' COOPERATIVA, rappresentata dal Presidente Rag. Gori Giuseppe, e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, rappresentate rispettivamente dai Signori Goti Giampiero, Messeri Fabrizio e Fabbri Mauro ed hanno concordato quanto di seguito specificato.

Le parti rilevano che, per quanto attiene gli istituti in argomento, l'Azienda ha applicato in modo coerente e conforme i dettami dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che la suddetta applicazione è stata oggetto di contrastanti giudizi giurisprudenziali. Di conseguenza, ai soli fini di evitare l'insorgenza di contenzioso e senza che ciò significhi in alcun modo il riconoscimento delle posizioni rispettivamente assunte in sede di giudizio, le parti condividono l'opportunità di stipulare un accordo quadro transattivo che dovrà necessariamente essere corredato da conciliazioni individuali da formalizzarsi in sede sindacale.

Ai dipendenti in forza che aderiranno alla presente intesa transattiva, a decorrere dallo stipendio del mese di settembre 2007, sarà riconosciuto l'aumento di uno scatto di anzianità (APA=Aumento Periodico di Anzianità) con piena implicazione di tutti gli effetti contrattuali, ferme restanti le scadenze di maturazione soggettive.

Per quanto riguarda il periodo precedente, ai dipendenti in forza aderenti all'accordo sarà corrisposto l'importo corrispondente al 70% della somma ottenuta moltiplicando il valore unitario di uno scatto (APA) riferito al parametro retributivo posseduto al 1° settembre 2007 per il numero delle mensilità intercorrenti tra il primo giorno del mese successivo al termine del rapporto contrattuale di formazione e il 31 agosto 2007 fino ad un numero massimo di mensilità arretrate pari a 70, corrispondenti ai cinque anni di prescrizione di legge, comprensivi delle mensilità aggiuntive.

Si determina infine che l'importo del TFR accantonato nel 2007 venga incrementato di una cifra pari alla somma derivante dal calcolo suesposto divisa per 13,5.




Le somme di cui sopra, al lordo delle ritenute di legge e, per convenzione transattive, comprensive di tutti gli istituti contrattuali e di legge, di interessi e rivalutazione, saranno corrisposte agli aventi diritto in un'unica soluzione unitamente alle competenze retributive del mese di settembre 2007.

Prato,


Per l'Azienda

Il Presidente Rag. Gori Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Gori', written over a horizontal line.

Per le Organizzazioni Sindacali


CGIL - Sig. Giampiero Goti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giampiero Goti', written over a horizontal line.

CSIL - Sig. Messeri Fabrizio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Messeri', written over a horizontal line.

UIL - Sig. Fabbri Mauro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Fabbri', written over a horizontal line.

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addì 15 settembre, in Prato, presso la sede della CAP in Piazza Duomo 18, sono presenti per la CAP Società Cooperativa, la Dott.ssa Stolfi Giuliana, il Geom. Federico Toscano, il Dott. Luca Pieraccioni, l'Ing. Ivan Fiesoli e per la Commissione Personale Consiliare i Sig.ri Carlo Ciampi ed Alessandro Mancini, e per le OOSS aziendali i Sig.ri Casini Simone, Maranghi Alberto, Roberto Provenzano, Fabbri Mauro, i quali in relazione al provvedimento 30/10/07 pubblicato in data 15/11/07 sulla G.U. n° 26,

CONVENGONO

- 1) I lavoratori della Cooperativa saranno inviati a visita durante l'orario di lavoro o fuori dall'orario di lavoro;
- 2) Nel caso di invio durante l'orario di lavoro la CAP provvederà a sostituire il lavoratore per il periodo di tempo necessario all'effettuazione della visita e nel caso la visita venga svolta, intaccando il periodo di sosta del lavoratore, la CAP riconoscerà al lavoratore stesso il pagamento della suddetta sosta; laddove, il lavoratore richieda di usufruire comunque del periodo di sosta, ciò gli verrà assicurato senza il relativo pagamento;
- 3) Nel caso il lavoratore venga inviato a visita fuori dall'orario di lavoro la CAP riconoscerà al lavoratore che abbia residenza di lavoro Prato un'ora di straordinario; per colui che abbia residenza di lavoro fuori Prato, un'ora di straordinario e l'indennità di trasferta;
- 4) I lavoratori saranno avvisati dall'ufficio TPL nelle 24 ore precedenti l'effettuazione della visita; l'ufficio Tpl procederà a mezzo sorteggio all'individuazione di coloro che dovranno essere sottoposti a visita.

STOLFI GIULIANA

Giuliana Stolfi

FEDERICO TOSCANO

Federico Toscano

LUCA PIERACCIOLI

Luca Pieraccioni

IVAN FIESOLI

CIAMPI CARLO

MANCINI ALESSANDRO

CASINI SIMONE

MARANGHI ALBERTO

PROVENZANO ROBERTO

FABBRI MAURO



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574 6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

Spett.le PROVINCIA DI FIRENZE
Direzione mobilità e TPL
Via Toselli, 2
50144 FIRENZE

e p.c. PROVINCIA DI PRATO
Ufficio Trasporti
Via Cairoli 25
59100 PRATO

04/02/2010

Oggetto: lotto di gara del bacino fiorentino, ricognizione del personale collegato al servizio TPL attualmente gestito da trasferire all'eventuale nuovo gestore. Comunicazione ai sensi dell'art. 18/bis legge regionale 42/1998 e s.m.

In allegato alla presente trasmettiamo l'accordo tra la scrivente e le OO.SS. Aziendali e Provinciali in merito alla ricognizione del personale in oggetto.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento necessario e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CAP SOCIETA' COOPERATIVA


Il Direttore
Dott. Alberto Banci

CAP Società Cooperativa



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 Prato 59100
telefono 0574 6081
fax 0574 21038
e mail: postal@cap1945.it
www.cap1945.it

ACCORDO DEL 3/02/2010 IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DI CAP SOCIETA' COOPERATIVA COLLEGATO AL SERVIZIO DI TPL ATTUALMENTE GESTITO NEL BACINO FIORENTINO DA TRASFERIRE ALL'EVENTUALE NUOVO GESTORE DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 18 BIS LEGGE REGIONALE 42/1998 E S.M.

In data 3 febbraio 2010, presso la sede aziendale di Piazza Duomo 18, la CAP Società Cooperativa rappresentata dal Direttore Dott. Banci Alberto, dal Capo Servizio Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana, dal Capo Servizio Esercizio Toscano Federico e le OO.SS Aziendali rappresentate dai Sig. Casini Simone, Brogi Paolo e Guazzini Massimo e le OO.SS. della Provincia di Prato rappresentate dai Sig. Cassigoli Roberto, Brogi Paolo e Fabbri Mauro

visto

la comunicazione della Provincia di Firenze avvenuta a seguito della ricognizione effettuata dalla stessa Provincia in merito al personale afferente ai servizi TPL di Firenze gestiti da CAP Società Cooperativa ricevuta in data 5 gennaio 2010 (prot. 2010 0000037);

tenuto conto

del personale autoferrotranvieri della CAP Società Cooperativa, impiegato nei servizi TPL della Provincia di Prato;

dell'esigenza di tutelare la piena occupazione degli addetti autoferrotranvieri e di quanto emerso nella ricognizione aziendale effettuata congiuntamente dall'azienda con i delegati sindacali

le parti concordano

nel determinare il personale di CAP Società Cooperativa afferente i servizi TPL secondo quanto riportato nella seguente tabella:

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 Prato 59100
telefono 0574 61081
fax 0574 21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

	Agenti di Guida	Addetti attività amministrativa	Addetti alla manutenzione	Addetti all'esercizio	TOTALE ADDETTI
Provincia FI	36	4	4	2	46
Provincia PO	265	26	30	26	347
Totali	301	30	34	28	393

Le parti si danno atto che con il numero e le tipologie di addetti sopra individuato, nel caso di formale accoglimento di quanto sopra riportato da entrambe le province interessate, è assicurata la piena tutela occupazionale nell'eventualità di un trasferimento al nuovo gestore.

Letto, confermato, sottoscritto

CAP SOCIETA' COOPERATIVA

Il Direttore

Dott. Banci Alberto

Il Capo Servizio Personale

Dott.ssa Stolfi Giuliana

Il Capo Servizio Esercizio

Toscano Federico

OO.SS. Aziendali

Sig. Casini Simone

Sig. Brogi Paolo

Sig. Guazzini Massimo

OO.SS. della Provincia di Prato

Sig. Cassigoli Roberto

Sig. Brogi Paolo

Sig. Fabbri Mauro

ACCORDO SINDACALE DEL 10-03-2010

In data 10/03/2010 alle ore 15:00 presso la sede della CAP Società Cooperativa in Piazza Duomo, 18 a Prato, sono presenti:

per CAP: Direttore Dott. Alberto Banci
Capo Servizio TPL Geom. Federico Toscano
Commissione del personale Sig. Carlo Ciampi
Sig. Alessandro Mancini
Dott.ssa Giuliana Stolfi

per OOSS:
CGIL Sig. Simone Casini
CISL Sig. Paolo Brogi
UIL Sig. Massimo Guazzini

premesso che vi sono continue difficoltà nel rilevare l'esatta dinamicità e responsabilità nelle causazione dei sinistri, spesso con notevoli possibilità di aggravio ai fini penali per gli stessi operatori di esercizio;

si conviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/70, di installare a bordo di ogni autobus in esercizio della CAP Società Cooperativa una telecamera posizionata sul vetro anteriore e con ubicazione laterale rispetto all'autista. Tale telecamera automaticamente o a richiesta dell'operatore (azionando il pulsante in dotazione) può registrare eventi che inquadrano un angolo di circa 130° anteriori al dispositivo fino a 30 secondi prima dell'attivazione della ripresa.

PER CAP

Il Direttore Dott. Alberto Banci _____

Il Capo Servizio TPL Geom. Federico Toscano _____

COMMISSIONE DEL PERSONALE

Sig. Carlo Ciampi _____

Sig. Alessandro Mancini _____

Dott.ssa Giuliana Stolfi _____

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI

CGIL Sig. Simone Casini _____

CISL Sig. Paolo Brogi _____

UIL Sig. Massimo Guazzini _____

ACCORDO SINDACALE DEL 10-03-2010

In data 10/03/2010 alle ore 15:00 presso la sede della CAP Società Cooperativa in Piazza Duomo, 18 a Prato, sono presenti:

per CAP: Direttore Dott. Alberto Banci
Capo Servizio TPL Geom. Federico Toscano
Commissione del personale Sig. Carlo Ciampi
Sig. Alessandro Mancini
Dott.ssa Giuliana Stolfi

per OOSS:
CGIL Sig. Simone Casini
CISL Sig. Paolo Brogi
UIL Sig. Massimo Guazzini

premesso che vi sono continue difficoltà nel rilevare l'esatta dinamicità e responsabilità nelle causazione del sinistri, spesso con notevoli possibilità di aggravio ai fini penali per gli stessi operatori di esercizio;

si conviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/70, di installare a bordo di ogni autobus in esercizio della CAP Società Cooperativa una telecamera posizionata sul vetro anteriore e con ubicazione laterale rispetto all'autista. Tale telecamera automaticamente o a richiesta dell'operatore (azionando il pulsante in dotazione) può registrare eventi che inquadrano un angolo di circa 130° anteriori al dispositivo fino a 30 secondi prima dell'attivazione della ripresa.

PER CAP

Il Direttore Dott. Alberto Banci _____

Il Capo Servizio TPL Geom. Federico Toscano _____

COMMISSIONE DEL PERSONALE

Sig. Carlo Ciampi _____

Sig. Alessandro Mancini _____

Dott.ssa Giuliana Stolfi _____

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI/AZIENDALI

CGIL Sig. Simone Casini _____

CISL Sig. Paolo Brogi _____

UIL Sig. Massimo Guazzini _____



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

Verbale incontro OO.SS

In data 8 novembre 2012, presso la sede di Cap Società Cooperativa, si è tenuto l'incontro tra l'azienda rappresentata da Federico Toscano responsabile area esercizio, Giuliana Stolfi responsabile area amministrazione, le OO.SS. rappresentate dai Sigg. Paolo Brogi (CSIL), Simone Casini (CGIL), Massimo Guazzini (UIL) in presenza della Commissione del Personale, rappresentata dai Sigg. : Fabrizio Messeri e Giuseppe Sartoni.

In merito all'incontro avente per oggetto le modalità di attuazione dello sciopero nazionale del 16/11/2012, ed in funzione di quanto stabilito dalle delibere della Commissione di Garanzia (02/183 del 20/11/2002 e 06/677 del 06/12/2006) l'azienda e le OO.SS. convengono nel garantire i seguenti servizi:

- servizi specifici per il trasporto disabili e il trasporto con scuolabus (materne ed elementari)
- servizi sul TPL che garantiscano l'impiego del 30% del personale viaggiante (nello specifico il servizio svolto sarà distribuito sulle linee LAM VIOLA, LAM ROSSA, LAM AZZURRA, LAM BLU, servizio zona Impruneta e servizio zona Empoli)

Le scelte condivise si basano sull'individuazione dei servizi che garantiscano collegamenti con le stazioni ferroviarie, coprendo diverse aree della provincia, andando a scapito dei servizi di trasporto su gomma sostituibili con servizi di trasporto ferroviario.

Per l'Azienda

Dott.ssa Giuliana Stolfi

Geom. Federico Toscano

Fabrizio Messeri

Giuseppe Sartoni

Per le OO.SS

Paolo Brogi

Massimo Guazzini

Simone Casini

ACCORDO

Prato, lì 2 dicembre 2011

FRA



- il rag. Giuseppe Gori, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di CAP società cooperativa, con sede in Prato, Piazza Duomo 18, C.F. 00409720489;

E

- il Sig. Paolo Brogi in rappresentanza della O.S. CISL
- il Sig. Giampiero Gotti in rappresentanza della O.S. CGIL
- il Sig. Mauro Fabbri in rappresentanza della O.S. UIL

Premesso:


- che per effetto della cessione in affitto da L.A. F.lli Lazzi s.p.a. a CAP società cooperativa del ramo di azienda come identificato nell'atto di cessione autenticato dal Notaio Pasquale Marino di Firenze in data 13/07/2011 (rep. 53220 rac. 7913) il rapporto di lavoro dei dipendenti di L.A. F.lli Lazzi s.p.a. sig.ri Antonio Corpora, Giovanni Locuoco, Paolo Mori, Antonio D'Andrea, Andrea Nardi, Carlo Volpi, Claudio Peruzzi, Siriano Mariti, Luciano Rossi, Daniele Nannetti, Lorenzo Galli, Giorgio Nardoni, Rossano Canneti, Michele Lucia, Renato Sasseti, Marco Sardelli, Massimo Viti, Fausto Fruzzetti, Adriano Cappelletti, Ezio Rossi, Antonio Sportello, Paolo Bonfanti, Stefano Lupi, Gabriele Ferrarese, Sandro Galgani, Marco Veracini, Giovanni Alderighi, Ilenio



Nidiaci, Michele Solimano, Simone Panzani, Antonio Cacciato, Emanuele Cinelli, Simone Sbranchi, Riccardo Simone, Riccardo Del Re, Sebastiano Capozzi, Cirino Enrico Aveni, Massimiliano Fabozzi, Guido Forzini, Claudio Vignai è proseguito ai sensi dell'art. 2112 c.c. con CAP società cooperativa, talché sempre ai sensi della citata disposizione gli accordi aziendali vigenti in L.A. F.lli Lazzi s.p.a. sono sostituiti di diritto dalla data della cessione dagli accordi aziendali vigenti in CAP società cooperativa;

- che, per effetto di accordo stipulato in sede sindacale il 6 settembre 2011 il sig. Claudio Vignai ed il sig. Vladimiro Giddio si sono scambiati il posto di lavoro, per il che il rapporto di lavoro di quest'ultimo corre oggi con CAP Cooperativa, mentre nessun rapporto corre tra il Signor Vignai e CAP Cooperativa;
- che per effetto della non omogeneità nei due accordi aziendali delle voci e dell'importo delle indennità che vanno a comporre il trattamento economico i dipendenti che potevano vantare in Lazzi una anzianità anteriore all'anno 2002 si trovano a fruire in CAP di un trattamento complessivamente deteriore;
- che quindi le OO.SS. indicate in epigrafe hanno aperto una vertenza nei confronti dell'Azienda;

tutto ciò premesso, è stato fra le parti raggiunto il seguente accordo:



1) Le OO.SS. e l'Azienda riconoscono la piena applicabilità ex art. 2112 c.c.. ai rapporti di lavoro dei dipendenti ex Lazzi degli accordi integrativi vigenti in CAP e quindi la spettanza del relativo trattamento economico. Tuttavia CAP società cooperativa si obbliga a corrispondere con decorrenza dal mese di novembre 2011 - con riconoscimento degli emolumenti arretrati per il periodo agosto-ottobre 2011 - ai dipendenti che vantavano un'anzianità di servizio in Lazzi anteriore al 2002 un emolumento "ad personam" mensile non riassorbibile del seguente importo:

- Euro 140,00

Tale emolumento "ad personam" non sarà più dovuto ove i dipendenti tornino in forza a L.A. F.lli Lazzi s.p.a., dovendosi in tal caso applicare nuovamente gli accordi aziendali Lazzi in vigore al 31/07/2011.

2) La formalizzazione del presente accordo con ciascun dipendente interessato avverrà mediante verbale di conciliazione da sottoscrivere in sede sindacale.

CAP Società Cooperativa

Il Presidente

Giuseppe Gori




O.S. CISL -

Paolo Brogi




O.S. CGIL -

Giampiero Goti



O.S. UIL -

Mauro Fabbri





Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

Accordo integrativo aziendale

Indennità pulizia ed accudienza macchina per i lavoratori con sede di lavoro Empoli

Il giorno 13/11/2012, presso la sede aziendale CAP, tra la CAP SOCIETA' COOPERATIVA, rappresentata dal Direttore Alberto Banci, dalla Responsabile Area Amministrazione Dott.ssa Giuliana Stolfi e dal Responsabile Area Esercizio Geom. Federico Toscano e dalla Commissione Consiliare del Personale composta dai Sig.ri Carlo Ciampi, Fabrizio Messeri e Giuseppe Sartoni ed i rappresentanti sindacali Sig. Paolo Brogi (CISL), Massimo Guazzini (UIL), Simone Casini (CGIL)

in riferimento a:

art.9 Accordo Regolamento della Cooperativa del 27/02/2001; art. 4 Accordo integrativo del 28/11/2003; ordine di servizio 4/11/2005

tenuto conto

della necessità di omogeneizzare le modalità di lavoro presenti all'interno della Cooperativa, estendendole al personale di guida con sede di lavoro Empoli/Altopascio - attualmente in affitto di ramo d'azienda - e della necessità di concludere la fase transitoria legata all'affidamento delle pulizie ordinarie dei mezzi a ditta esterna,

le parti convengono

di internalizzare l'attività riconoscendo al personale di guida con sede di lavoro Empoli ed Altopascio - con decorrenza dal 1/01/2013¹ - gli importi previsti dagli accordi integrativi vigenti sull'indennità di pulizia ed accudienza macchina pari a:

- 3,00 € per i turni avvicendati sulla stessa macchina
- 5,00 € per tutti gli altri turni

I medesimi importi sono riconosciuti anche per il periodo 1/10/2012 - 31/12/2012; con la loro erogazione le parti riconoscono di aver pattuito la retribuzione di ogni spettanza maturata sull'indennità oggetto del presente accordo dal 01/08/2011 al 31/12/2012.

Per l'Azienda

Dott. Alberto Banci

Dott.ssa Giuliana Stolfi

Geom. Federico Toscano

Carlo Ciampi

Fabrizio Messeri

Giuseppe Sartoni

Per le OO.SS

Paolo Brogi

Massimo Guazzini

Simone Casini

¹ Salvo eventuali accordi raggiunti con le ditte di pulizie che prevedano la decorrenza dal 01/12/2012



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.8081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

Mr. Boss
Stolfi
Falcam
Carlo Com
Stor

ACCORDO TEMPI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO NUOVO DEPOSITO VIA DEL LAZZERETTO


In data 20 dicembre 2012, presso la sede della Cap Società Cooperativa, si è tenuto l'incontro tra l'azienda CAP Società Cooperativa rappresentata da Federico Toscano capo area esercizio, Giuliana Stolfi capo area personale, dalla commissione del personale rappresentata dai Sigg. : Fabrizio Messeri, Carlo Ciampi, Giuseppe Sartoni e le OO.SS. rappresentate dai Sigg. Lorenzo Tartoni, Alessandro Nucci, Massimo Guazzini, (UIL) Enrico Calabrese, Federico Paganin, (CGIL) Lorenzo Fuligni, Paolo Brogi (CISL).

Fabrizio Messeri
Carlo Ciampi
Giuseppe Sartoni
Enrico Calabrese
Federico Paganin
Lorenzo Fuligni
Paolo Brogi

TEMPI DI TRASFERIMENTO


A seguito del trasferimento del deposito aziendale presso la nuova struttura sita in Via del Lazzaretto, località Le Badie, si concorda quanto segue:

Tempi di trasferimento dal nuovo deposito alla Stazione Centrale e viceversa



Tempo aggiuntivo retribuito = 10 + 15 = 25 - 10 assorbiti dal pre/post = 15 minuti

Tempi di trasferimento dal Centro città (San Domenico, Porta Leone, Via del Seminario) al nuovo deposito e viceversa



Tempo aggiuntivo retribuito = 10 + 20 = 30 - 10 assorbiti dal pre/post = 20 minuti

Si specifica che i trasferimenti di guida dal Centro città o dalla Stazione C.le a Via del Lazzaretto e viceversa sono pari a 10 minuti.

SERVIZIO FESTIVO

Per quanto riguarda i servizi svolti nei giorni festivi si stabilisce che i turni saranno programmati con trasferimento di guida dal deposito al capolinea di partenza e viceversa compatibilmente con le necessità di organizzazione aziendale.

Stolfi



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

CAMBIO EFFETTUATO "in linea"

Nel caso in cui sia possibile effettuare il cambio turno in linea alle fermate in prossimità del nuovo deposito (ad oggi linee Lam Blu, Lam Rossa, Lam MT Azzurra, CF, FI/PO Via A11), si riconoscono i seguenti tempi di trasferimento:

- Lam Blu cambio in linea c/o fermata Via delle Fonti con tempo di trasferimento non di guida pari a 5 minuti retribuiti aggiuntivi rispetto all'istituto pre-post
- Lam MT Azzurra cambio in linea c/o fermata Via Roma con tempo di trasferimento non di guida pari a 5 minuti retribuiti aggiuntivi rispetto all'istituto pre-post
- Lam Rossa, CF, FI/PO Via A11 cambio in linea c/o fermata Via Ferraris con nessun tempo di trasferimento retribuito aggiuntivo rispetto all'istituto pre-post

PRE POST

Al fine di omogenizzare l'istituto di PRE e POST, questo viene elevato a 25 minuti per tutti i turni dell'azienda.

SERVIZIO NAVETTA

L'azienda si impegna ad istituire un servizio di collegamento dal deposito di Via del Lazzeretto al Centro Città che consenta di ottimizzare l'organizzazione del lavoro rispettando criteri di economicità aziendali.

In tal caso il tempo di trasferimento non di guida riconosciuto sarà pari a 10 minuti.

Per l'Azienda:

Federico Toscano

Giuliana Stolfi

Carlo Ciampi

Fabrizio Messeri

Giuseppe Sartoni

Per le OO.SS.:

Paolo Brogi

Lorenzo Fuligni

Massimo Guazzini

Lorenzo Tartoni

Alessandro Nucci

Enrico Calabrese

Federico Paganin



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

ACCORDO DEL 18/12/2013 IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE DEL PERSONALE DI CAP SOCIETA' COOPERATIVA COLLEGATO AL SERVIZIO DI TPL DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 18 BIS LEGGE REGIONALE 42/1998 E S.M.

In data 18 dicembre 2013, presso la sede aziendale di Piazza Duomo 18, la CAP Società Cooperativa rappresentata dal Direttore Dott. Banci Alberto, dal Responsabile Area Personale Dott.ssa Stolfi Giuliana, dal Responsabile Area Esercizio Toscano Federico e le OO.SS Aziendali rappresentate dai Sig. Casini Simone, Brogi Paolo e Guazzini Massimo e le OO.SS. territoriali rappresentate dai Sig. Goti Giampiero, Brogi Paolo e Fabbri Mauro

viste

le comunicazioni della Regione Toscana avvenute a seguito della ricognizione effettuata dalla stessa Regione in merito al personale afferente ai servizi TPL da attribuire al lotto unico regionale gestito da CAP Società Cooperativa ricevute in data 18 settembre 2013 (prot. 2013/9857)→ protocollo Regione A00GRT235580, ed in data 22 novembre 2013 (prot. 2013/12654)→ protocollo Regione A00GRT0300891;

tenuto conto

del personale autoferrotranvieri della CAP Società Cooperativa, impiegato nei servizi TPL da destinare al lotto unico regionale;

dell'esigenza di tutelare la piena occupazione degli addetti autoferrotranvieri e di quanto emerso nella ricognizione aziendale effettuata congiuntamente dall'azienda con i delegati sindacali

le parti concordano

nel determinare - al 30-11-2013 - il personale di CAP Società Cooperativa afferente i servizi TPL secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Qualifica	Parametro	Totali
Operatore mobilità	138	7
Operatore d'esercizio 1	140	56
Operatore di manutenzione	140	9
Operatore d'ufficio 1	140	1
Operatore mobilità qualificato	151	2
Operatore d'ufficio 2	155	6
Operatore d'esercizio 2	158	132
Operatore qualificato	160	6
Operatore tecnico	170	13
Operatore d'esercizio 3	175	70

Banci Alberto
Guazzini Massimo

Roberto Casini
Roberto Brogi

Stolfi Giuliana
Fabbri Mauro



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: posta@cap1945.it
www.cap1945.it

Collaboratore d'ufficio	175	5
Operatore certificatore	180	3
Operatore d'esercizio 4	183	85
Capo operatori	188	5
Addetto all'esercizio	193	15
Specialista amministrativo	193	5
Coordinatore d'ufficio	205	6
Coordinatore d'esercizio	210	5
Capo unità	230	3
Professional	230	1
Responsabile unità	250	5
Dirigente	DIR	2
Totali		442

Le parti si danno atto che con il numero e le tipologie di addetti sopra individuato, nel caso di formale accoglimento di quanto sopra riportato dalla Regione Toscana, è assicurata la piena tutela occupazionale nell'eventualità di un trasferimento al nuovo gestore. Tenendo conto dei dati sopra individuati e della riclassificazione operata dalla Regione Toscana nella procedura di ricognizione del personale, si espone la seguente tabella riassuntiva:

azienda	amministrazione	manutenzione	movimento	totale
CAP SOCIETA' COOPERATIVA	53	38	351	442

CAP SOCIETA' COOPERATIVA

- Il Direttore
- Il Responsabile Area Personale
- Il Responsabile Area Esercizio

OO.SS. Aziendali

- Sig. Casini Simone
- Sig. Brogi Paolo
- Sig. Guazzini Massimo

OO.SS. Territoriali

- Sig. Goti Giampiero
- Sig. Brogi Paolo
- Sig. Fabbri Mauro

- CGIL
- CISL
- UIL

- CGIL
- CISL
- UIL

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Alberto Banci

Dott.ssa Giuliana Stolfi

Geom. Federico Toscano